

CLIV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1905

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

INDICE.

Annunzio del quinto mese di gravidanza di S. A. Maria Isabella, duchessa di Genova	Pag. 5833	FASCE (<i>sottosegretario di Stato</i>)	Pag. 5821
Atti vari	5778	FERRA	5822
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):		FERRI G.	5794
Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo (PEDOTTI)	5788	FRADELETTO	5809
Spese straordinarie militari (Id.)	5788	GRAFFAGNI	5794-95
Farmacisti di complemento (Id.)	5788	LANDUCCI	5792-5825-26
Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) (Id.)	5788	MANTICA	5798-5804-26
Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, sui provvedimenti per la città di Roma (MAJORANA)	5796	MARAINI CLEMENTE	5827
Autorizzazione ad aumentare i limiti della lotteria a favore del Comitato esecutivo dell'Esposizione da tenersi in Milano nel 1906 (Id.)	5796	Interrogazioni:	
Disposizioni relative alla navigazione del Tevere fra Roma e il mare (FERRARIS)	5824	Pretura di Busto Arsizio:	
Proroga a tutto il mese di dicembre 1906 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi (CARCANO)	5809	DELL'ACQUA	5779
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 (Id.)	5809	FACTA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	5779
Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolanze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti d'emissione (Id.)	5809	Professori delle classi aggiunte:	
Insegnanti secondari (<i>Seguito della discussione</i>)	5792	CANETTA	5780
BATTELLI	5800-25-26	ROSSI L. (<i>sottosegretario di Stato</i>)	5780
BIANCHI L. (<i>ministro</i>)	5794-5801-21-23	Punizione ad un tenente di vascello:	
CASCINO	5799-5804	AUBRY (<i>sottosegretario di Stato</i>)	5781
CASSUTO	5823-24	SANTINI	5781
CIAMPI	5797-5804	Caserma centrale delle guardie di finanza del circolo esterno di Napoli:	
CORTESE	5800	CAMERA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	5783
CREDARO	5793	LARIZZA	5783
5795-96-5803-04-07-21-28		Ginnasio di Tempio:	
D'ANGELO (<i>relatore</i>)	5795	PALA	5783
5802-03-04-05-07-08-09-11-21-24-26-29		ROSSI L. (<i>sottosegretario di Stato</i>)	5783
DI SCALEA	5800	Questioni giuridico-Eritree:	
		CANETTA	5784
		FUSINATO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	5783
		Trasferimenti dei professori universitari:	
		CORTESE	5785
		ROSSI L. (<i>sottosegretario di Stato</i>)	5785
		Corsi clinici di Roma:	
		ROSSI L. (<i>sottosegretario di Stato</i>)	5785-86
		SCCELLINGO	5785
		Locali della Università di Napoli:	
		BIANCHI L. (<i>ministro</i>)	5830-32
		GIANTURCO	5831-32
		PANSINI	5831
		Osservazioni e proposte:	
		Differimento di interrogazioni:	
		AUBRY (<i>sottosegretario di Stato</i>)	5778
		COTTAFAVI	5778
		MORPURGO	5778-79
		PRESIDENTE	5778-79
		SANTINI	5778
		Proposte di legge (<i>Approvazione</i>):	
		Costituzione di due comuni autonomi (Gambigliano e Monteviale)	5791

Relazioni (Presentazione):	Pay.
Professori straordinari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1894 (CARDANI).	5792
Domanda di procedere contro il deputato Todeschini (TURATI).	5795
Verificazione di poteri (Convalidazione):	
Elezioni di Ariano di Puglia, di Piedimonte d'Alife e di Castrogiovanni.	5786-5833
Elezione contestata del collegio di Gaeta (Discussione).	5786
CANETTA.	5791
FAELLI.	5786
FORTIS (presidente del Consiglio).	5791
GIRARDI (presidente della Giunta).	5790
RICCIO (relatore).	5788

La seduta comincia alle ore 14.5.

ROVASENDA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SANTINI. Vorrei pregare il signor Presidente, giacchè è presente l'onorevole Aubry, di domandargli quando intenda rispondere alla mia interrogazione sulle manovre navali.

AUBRY, sottosegretario di Stato per la marina. Son pronto a rispondere lunedì.

SANTINI. Non potrebbe rispondere sabato?

AUBRY, sottosegretario di Stato per la marina. No, perchè debbo esaminare alcuni documenti.

SANTINI. Ma se sono arrivati da venti giorni!

PRESIDENTE. Onorevole Santini, i rappresentanti del Governo possono rispondere quando credono ad un'interrogazione che stimino urgente; sicchè, se l'onorevole sottosegretario sarà pronto prima di lunedì, non le farà certamente attendere la risposta.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Teodori, di giorni 2, Bianchini, di 8 e Santamaria, di 6.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. Come la Camera sa, quelle dirette al ministro dei lavori pubblici sono differite.

COTTAFABI. Perchè? Onorevole Presidente, domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ho già detto e ripetuto più volte che sino al giorno 8 non potranno aver luogo le interrogazioni dirette al ministro dei lavori pubblici, tranne quelle che il ministro stesso ritenga urgenti, e la Camera è stata in questo d'accordo.

COTTAFABI. Ma io non sono punto d'accordo. (Interruzioni).

PRESIDENTE. Vuol dire che ella non era presente quando l'accordo fu stabilito.

COTTAFABI. Io ero presente anche ieri ma in verità non so perchè si debbano rimandare queste interrogazioni...

PRESIDENTE. Onorevole Cottafabi, ho già informato la Camera che, essendo stato incaricato di rispondere alla maggior parte di queste interrogazioni l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, il quale ha dovuto recarsi a presiedere la Conferenza internazionale per gli orari delle ferrovie, egli ha pregato, per mio mezzo, gli onorevoli interroganti di rimandare le interrogazioni al suo ritorno. D'altra parte l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha fatto sapere che, per ragioni di ufficio, non poteva trovarsi presente in questi giorni alla prima ora della seduta, quando cioè si svolgono le interrogazioni. Perciò si è convenuto di differire le interrogazioni rivolte al ministro dei lavori pubblici.

Ciò non impedisce che, per le interrogazioni molto urgenti, l'onorevole ministro possa in fin di seduta dare qualche risposta. E se ella, onorevole Cottafabi, crede molto urgente la sua interrogazione, potremo domandare al ministro se intenda rispondere anche questa sera stessa.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MORPURGO. Per un semplice schiarimento: io ero presente quando fu stabilito di rimandare le interrogazioni dirette al ministro dei lavori pubblici; ma, se non erro, fu detto che il sottosegretario di Stato avrebbe risposto il giorno otto, ossia domani; mentre ora mi sembra che l'onorevole presidente abbia detto: dopo il giorno otto; vorrei avere almeno l'assicurazione che domani sarà risposto.

PRESIDENTE. Io non posso darle nessuna assicurazione.

MORPURGO. Permetta una sola parola. Poichè l'onorevole ministro dei lavori pubblici ieri in fine di seduta ha risposto ad una interrogazione dell'onorevole Mira, riguardante i servizi ferroviari, lo stesso ministro in fine della seduta odierna potrebbe rispondere anche alle altre interrogazioni che riguardano il servizio ferroviario.

PRESIDENTE. Ella potrà rivolgere questa domanda all'onorevole ministro quando verrà alla Camera. Se non verrà, mi prenderò premura di comunicargli il suo desiderio.

Ora la prima interrogazione è quella dall'onorevole Dell'Acqua rivolta al ministro di grazia e giustizia « per sapere con quali provvedimenti intenda rimediare alla deficienza di personale nella pretura di Busto Arsizio; deficienza che causò la sospensione completa dei lavori d'ufficio con grave danno ai cittadini e con grave menomazione del principio di giustizia e di autorità ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FACTA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono lieto di poter dichiarare all'onorevole interrogante che alla deficienza del personale nella pretura di Busto Arsizio si è provveduto completamente. Il pretore ed il vice pretore, lo abbiamo ieri accertato insieme, sono a posto, come il cancelliere un certo signor Magazzi. Non si attende altro che la Corte dei conti registri il decreto di nomina. Ora io posso dire all'onorevole Dell'Acqua che, dopo che egli ebbe presentata la sua interrogazione, venne nominato il vice cancelliere che ha già raggiunto la sua sede e che con decreto del 24 novembre ultimo scorso fu nominato il cancelliere, ed ora, ripeto, non si attende che il decreto della Corte dei conti che verrà prestissimo, e questo funzionario raggiungerà il suo posto; e così la pretura di Busto Arsizio sarà completamente coperta.

PRESIDENTE. L'onorevole Dell'Acqua ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

DELL'ACQUA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della risposta datami e me ne dichiaro soddisfatto. Mi consentano però la Camera e l'onorevole sottosegretario di Stato di dire una parola sola sulla ragione che ha determinato la

mia interrogazione. Da due anni quella pretura è deficiente di personale di cancelleria. Io sollecitai il ministro, ed anche la direzione del personale, a riparare a questa mancanza e non vi si provvide; tanto che un mese fa il pretore chiuse l'ufficio di pretura, appiccicando sulla porta un avviso nel quale si leggeva che le funzioni della pretura erano sospese per mancanza di personale e perchè sopraccarica di lavoro. *(Interruzioni)*.

Ora questo è un fatto così grave che nuoce all'autorità ed alla serietà della giustizia.

FACTA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi compiaccio della notizia che mi ha data relativamente a quel pretore, e non mancherò di provvedere.

PRESIDENTE. S'intendono ritirate per l'assenza degli interroganti le interrogazioni dei deputati:

Cabrini e De Felice-Giuffrida, ai ministri di agricoltura, industria e commercio e dell'interno, « per sapere quali siano le cause della inapplicazione della legge contro la malaria in provincia di Siracusa e sul contegno di quella autorità prefettizia che sistematicamente sopprime l'esercizio del diritto di riunione persino quando questo è inteso a diffondere la conoscenza delle leggi sociali dello Stato »;

Pellerano, al ministro delle finanze, « per sapere quali provvedimenti intenda attuare per venire in soccorso dei proprietari del comune di Camajore gravemente danneggiati dal ciclone che ha imperversato in quella località il 9 novembre »;

Gatti, Aroldi, Todeschini ed Enrico Ferri, al ministro dell'interno, « per sapere come intenda provvedere alla situazione illegale, antistatutaria fatta e mantenuta da parecchi mesi alla Amministrazione provinciale di Mantova da parte del rappresentante del Governo che si è sostituito in modo ormai permanente al Consiglio e alla Deputazione della provincia »;

Nuvoloni, al presidente del Consiglio, « per sapere con quali mezzi solleciti ed adeguati il Governo intenda venire in soccorso delle popolazioni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, in provincia di Porto Maurizio, gravemente danneggiate, e per evitare che altre mareggiate abbiano a danneggiare maggiormente detti comuni ».

Viene quindi l'interrogazione dell'onorevole Canetta al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere per qual motivo ai professori delle classi aggiunte delle scuole

medie non sia ancora stato pagato il compenso che loro spetta per il mese di ottobre 1905 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ROSSI LUIGI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Io credo che la interrogazione dell'onorevole Canetta sia derivata da un equivoco, giacchè il fatto è che, ai professori delle classi aggiunte nelle scuole medie, lo stipendio del mese di ottobre fu pagato anticipatamente, vale a dire durante i dieci mesi dal 1° novembre al 30 settembre, essendo stata divisa la retribuzione annuale in dieci rate anzi che in dodici. E ciò per evitare, nei due mesi coi quali s'inizia l'anno scolastico e in cui l'opera dell'Amministrazione è tutta assorbita dalla necessità di provvedere ai trasferimenti ed alla formazione ed assegnazione delle classi aggiunte, che l'indugio a preparare i decreti di nomina o di conferma degli insegnanti di dette classi, facesse rimaner questi, frat-tanto, senza stipendio.

Pertanto dicevo che credo vi sia un equivoco nella interrogazione dell'onorevole Canetta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canetta, per dichiarare se sia soddisfatto.

CANETTA. La risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato non corrisponde ai fatti. Non sussiste che questi poveri professori abbiano percepito, come sostiene l'onorevole sottosegretario di Stato, nei mesi di giugno e luglio dell'anno scorso, un'anticipazione su quello che dovevano avere nei mesi di ottobre e novembre di quest'anno. Il vero è che, avendo cominciato l'anno scolastico in ottobre, a tutt'oggi, e siamo in dicembre, non hanno avuto un soldo, (parlo di quelli di Milano, perchè degli altri non posso dir nulla) non hanno avuto un soldo per questi due mesi ed io invito l'onorevole sottosegretario di Stato di citarmi un solo mandato di pagamento per le lezioni fatte in ottobre e novembre.

L'onorevole sottosegretario di Stato dice: noi crediamo di favorire questi professori, dividendo il loro stipendio in decimi anzichè in dodicesimi, e cumulando la differenza su questi decimi. Io domando al sottosegretario di Stato come possano vivere questi paria della istruzione media, che sono i professori delle classi aggiunte, nei mesi in cui debbono aspettare che si maturino i decimi del loro stipendio.

Si tratta dei professori meno retribuiti sul bilancio della pubblica istruzione, sebbene prestino il loro ufficio come tutti gli altri, ed io chiedo che non accada per essi, in Italia, quello che potrebbe accadere in Turchia, cioè che non sia loro pagato lo stipendio.

ROSSI LUIGI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

ROSSI LUIGI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Dissi che l'interrogazione dell'onorevole Canetta conteneva un equivoco, debbo dire, ora, che essa può sdoppiarsi, secondo che trattisi dei professori già in ufficio, e che hanno avuto tutti i loro decimi, o di quelli che avranno il loro posto soltanto ora.

Accennai già ai motivi per cui non furono pagati questi professori: siamo in un momento di grande lavoro, e tutti gli impiegati che abbiamo non sono sufficienti, anche prestando opera straordinaria, a compierlo. Quanto alle considerazioni di indole umanitaria, a dir così, per riassumere in una parola il concetto dell'onorevole Canetta, credo che convenga ridurre la cosa nei suoi veri limiti. Le classi aggiunte non costituiscono un ufficio stabile, lo stesso loro nome lo dice; si danno a professori che le hanno, *brevi manu*, senza concorso: sono classi che possono esser soppresse, che un anno possono esser date ad una persona e l'anno successivo ad un'altra, quindi non so come possa dirsi che questa gente manchi del pane. Non si tratta di un vero e proprio stipendio da pagare, ma piuttosto d'un supplemento di retribuzione a persone che ne hanno già una fissa o che hanno altri uffici.

CANETTA. Onorevole Presidente, una parola di risposta al sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Non è possibile.

Non essendo presente l'onorevole Antolisei, si considera come ritirata la sua interrogazione al ministro dell'istruzione pubblica « sulle ragioni che hanno determinato l'abrogazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto 8 novembre 1901 riflettenti l'assegnamento per concorso delle cattedre delle scuole medie nelle grandi città ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Santini al ministro della marina « per conoscere i motivi che, secondo lui, giustificerebbero la gravissima punizione di tre mesi

di fortezza, inflitta al tenente di vascello signor Marchini ».

Ha facoltà di rispondere a questa interrogazione l'onorevole sottosegretario di Stato per la marineria.

AUBRY, *sottosegretario di Stato per la marineria*. Questa interrogazione si riferisce al seguente fatto: Due marinai di una nave da guerra nelle acque dello Stato ebbero il permesso di recarsi a terra fino a mezzanotte, un permesso giornaliero, come sa bene l'onorevole Santini.

A mezzanotte però essi non tornarono a bordo, ed il giorno seguente, avendo la nave ricevuto ordine immediato di partenza, al momento di fare l'appello generale, i due marinai risultarono assenti da bordo.

Ai termini del codice penale militare marittimo, i due marinai furono dichiarati disertori, e si dette l'incarico ad un tenente di vascello, il signor Marchini, di fare l'istruttoria del caso.

Nel presentare la relazione il tenente di vascello fece delle considerazioni che esorbitavano dal suo mandato; egli cioè disse: « Da informazioni assunte dal sottoscritto presso l'ufficiale in seconda risultò che il comandante della nave non ha assunte informazioni o fatto indagini per conoscere il motivo del ritardo nel presentarsi a bordo dei due marinai ».

Qui c'era un errore di fatto, e c'era anche un errore di diritto, in quanto che non solo non si trattava di licenza, ma anche perchè il mandato di un ufficiale istruttore deve ridursi semplicemente ad esprimere fedelmente le fatte interrogazioni e le risposte relative. (*Commenti*).

SANTINI. Inquisizione!

AUBRY, *sottosegretario di Stato per la marineria*. Non è inquisizione, è il codice penale militare marittimo che parla. Esso dice: « Sarà cura dell'istruttore, o di chi ne fa le veci, di ricevere le denunce o querele, accertare il corpo del reato e lo stato dei luoghi in cui fu commesso. Egli dovrà assumere informazioni sullo stesso reato, sulle relative circostanze, e specialmente quelle di tempo e di luogo, e raccogliere tutte le prove o indizi che vi si riferiscono esprimendo fedelmente le fatte interrogazioni e le risposte, ecc. »; non deve cioè fare apprezzamenti.

POZZATO. Abolitelo quel codice.

AUBRY, *sottosegretario di Stato per la marineria*. Non è nella nostra facoltà di variarlo. I fatti però sono questi; tale è l'ar-

ticolo del codice. Il comandante della nave, nel ricevere la relazione, l'annotò a margine, scrivendo: « L'ufficiale non esprima pareri, dica quello che risulta dall'interrogatorio ». L'ufficiale rifece il documento e riportò la stessa osservazione, aggiungendo che egli non poteva ritrattare le sue osservazioni.

Il comandante in capo della squadra, cui fu riferita la grave mancanza disciplinare...

SANTINI. L'ho letta la risposta. (*Si ride*).

AUBRY, *sottosegretario di Stato per la marineria*. L'ha letta? Allora è inutile che io continui. (*Si ride*).

SANTINI. Sì, ora gliela dirò.

AUBRY, *sottosegretario di Stato per la marineria*. Il comandante in capo della squadra invitò l'ufficiale signor Marchini a ritirare quel documento ed attenersi a quanto gli aveva ordinato il comandante della sua nave. Non avendo voluto l'ufficiale aderire a tale invito, ne fu fatto rapporto al Ministero; il quale, poichè il rifiuto costituiva una grave mancanza disciplinare, adottò la misura di infliggere tre mesi di fortezza all'ufficiale Marchini. Questi i fatti; non altro che questi. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SANTINI. Ho detto che avevo letto antecedentemente la sua risposta; ed eccola qua (*mostra un foglio*), perchè all'indomani della presentazione della mia interrogazione, uno dei tanti vostri giornali ufficiosi pubblicò le stesse cose, che ha detto ora l'onorevole sottosegretario: era quindi un comunicato del suo Ministero.

AUBRY, *sottosegretario di Stato per la marineria*. Non dev'essere la stessa.

SANTINI. Sì; le stesse parole.

AUBRY, *sottosegretario di Stato per la marineria*. I fatti sono quelli.

SANTINI. Apprezzamenti non furono fatti.

Che cosa aveva fatto il tenente di vascello, signor Marchini? Aveva acquisito all'istruttoria che il Comandante della squadra non aveva issato il segnale di partenza.

Ora m'insegna l'onorevole Aubry, che, quando una nave riceve improvviso l'ordine di partire, deve alzare il segnale di squadra e tirare un colpo di cannone. Siccome ciò non fu fatto, il tenente Marchini accertò un fatto, e non fece un apprezzamento: il colpo di cannone non fu tirato; il segnale di squadra non fu alzato...

AUBRY, *sottosegretario di Stato per la marineria*. Non è preciso.

SANTINI. ...quindi non posso che dichiararmi insoddisfattissimo.

È inutile riandare questa storia. Questo tenente di vascello, per me, fece il suo dovere, e non avreste dovuto punirlo. Se non avesse fatto il suo dovere, avreste dovuto mandarlo dinanzi ad un Consiglio di disciplina, e non infliggergli l'arresto di tre mesi in fortezza.

Questi arresti sono oramai diventati la galletta di bordo, il biscotto quotidiano: ed infatti il tenente di vascello che ha rilevato il Marchini sulla *Varese*, veniva appunto dall'aver scontato anche lui tre mesi di arresti in fortezza. (*Commenti*).

Del resto oggi prevale un sistema strano nella marineria, in fatto di misure disciplinari.

Un ufficiale imputato di qualunque pur lieve mancanza, poichè, i giuristi m'insegnano che l'imputato, anche d'omicidio, fino a condanna, è innocente, viene collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego. Ora questo è contrario al regolamento. Del resto, in marina, si è rilevato che, per opera del ministro attuale, chiara risulta spesso la violazione della legge e del regolamento. « Basta, ai fini del nostro ricorso, notare la violazione di legge e l'eccesso di potere, commessi dal ministro Mirabello. Nè può assolutamente ammettersi la teoria dal ministro espressa in una sua lettera: che, cioè, in virtù del citato articolo, egli possa liberamente, con un arbitrario tratto di penna, privare dei diritti che dalla legge e dal regolamento derivano, gli ufficiali della regia marina; giammai si era commessa tale enormità giuridica. Il ministro della marina non fece, nel caso in esame, che violare il regolamento da lui invocato ». E chi più ne ha, più ne metta.

Queste gravi accuse, rivolte al ministro Mirabello, dinanzi alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, non sono mie: ma di persona che presiede al Ministero, di cui è membro l'onorevole Mirabello.

Quindi sono insoddisfattissimo; e deploro, ancora una volta, io, vecchio soldato, che ho fatto sempre omaggio al principio di disciplina, queste prepotenze, queste ingiustizie, queste impulsività che danneggiano la marina e fanno il vantaggio dei partiti sovversivi e degli avversari delle istituzioni militari.

PRESIDENTE. Per assenza degli interroganti, vengono considerate come ritirate le

interrogazioni dei deputati: Nitti, al ministro della istruzione pubblica « per sapere se, in omaggio alla serietà dell'insegnamento e a ripetuti voti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, creda evitare il ripete si di numerose supplenze annuali pagate dallo Stato a corsi universitari di senatori e deputati »; Nitti, al ministro della pubblica istruzione « per sapere se intenda accogliere i voti del Consiglio superiore di pubblica istruzione e regolare per legge la materia dei trasferimenti dei professori universitari, materia regolata finora dai regolamenti e dalla consuetudine »; Fracassi, ai ministri di agricoltura, industria e commercio e degli affari esteri « per sapere se allo stato attuale dei trattati fra l'Italia e la Repubblica Argentina sia possibile l'applicazione di un dazio differenziale a danno del riso italiano »; Morgari, al presidente del Consiglio « per sapere se egli si proponga di dare attuazione al decreto dittatoriale del Governo della provincia di Palermo, 2 giugno 1860, firmato Garibaldi e Crispi, promettente terre demaniali a chiunque si sarà battuto per la patria ».

Gli onorevoli Mira, Romussi, Cabrini, Turati, Canetta ed Albasini-Scrosati hanno interrogato il ministro di grazia e giustizia « per sapere quando intenda finalmente provvedere, come aveva promesso, alla mancanza del personale negli uffici giudiziari di Milano ».

Onorevole Canetta, intende replicare lei?

CANETTA. Siamo d'accordo di rimandarla.

PRESIDENTE. Non si può.

CANETTA. Allora la ripresenteremo.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Pellerano ha interrogato il ministro delle finanze « per sapere se la Commissione incaricata di studiare e proporre la riforma degli ormai vieti ordinamenti delle tasse sugli affari abbia finito i suoi lavori e se egli intenda di presentare al più presto il relativo progetto ».

Non essendo egli presente, s'intende che abbia rinunciato alla sua interrogazione.

L'onorevole Albasini-Scrosati ha interrogato i ministri degli affari esteri e della agricoltura...

DEL BALZO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Vorrei pregare di rimandare quest'interrogazione a domani.

PRESIDENTE. Se non è in grado di rispondere ora, lasceremo l'interrogazione nell'ordine del giorno.

L'onorevole Larizza ha interrogato il ministro delle finanze « sulla necessità di disporre che sia provvista di sala mensa la caserma centrale delle guardie di finanza del circolo esterno di Napoli ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CAMERA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Dirò poche parole.

Quel gran salone che era adibito a sala di mensa delle guardie di finanza, numero 20 del secondo piano della caserma centrale, aveva il soffitto rovinato, e si è dovuto accomodare. Si sono fatte spese enormi.

Ed io posso assicurare l'onorevole Larizza che, non appena i lavori saranno compiuti, quel salone, come egli desidera, sarà adibito a sala di mensa. Dirò di più che è nostro intendimento di sottoporre all'onorevole ministro del tesoro, il quale vogliamo augurarci prenderà a cuore questo grave ed importante argomento, il riordinamento dei fabbricati per un migliore acquartieramento delle guardie di finanza in Napoli, il che porterà una spesa rilevante.

Avendone il consenso, presenteremo un disegno di legge che risponderà ai desideri del collega Larizza, il quale intanto spero potrà ritenersi soddisfatto di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Larizza per dichiarare se sia soddisfatto.

LARIZZA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato e mi dichiaro soddisfattissimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala interroga il ministro dell'istruzione pubblica « sugli ingiustificati ritardi a completare il personale insegnante del ginnasio di Tempio ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Quando l'onorevole Pala mosse la sua interrogazione, veramente alcune cattedre del ginnasio di Tempio erano vacanti, ma soltanto momentaneamente perchè a quelle cattedre era già stato provveduto e soltanto per legittimi motivi di salute tre professori si trovavano in congedo temporaneo. Oggi godo di annunziare al collega Pala che queste cattedre non sono più scoperte, tranne quella di francese, alla quale non s'è ancora potuto provvedere perchè i professori cui fu offerta vi hanno rinunciato.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PALA. Prendo atto volentieri delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato e lo ringrazio. Solamente non posso non raccomandargli vivamente di far cessare anche la vacanza della cattedra di francese che è necessaria forse quanto quelle delle altre materie. Debbo anche osservargli che con un po' di energia e di buona volontà si possono eliminare le cause per cui le cattedre rimangono vacanti. Non sempre il rifiuto di un professore di recarsi in un posto è legittimo ed in questo caso si può provvedere.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Canetta al ministro degli affari esteri, per sapere: « 1° se, nella Colonia Eritrea, furono promulgate le disposizioni intese a regolare le relazioni giuridiche tra indigeni e non indigeni ed in ispecial modo fra europei od assimilati e le varie razze indigene od avventizie, che popolano la Colonia, giusta il preciso disposto dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1903, n. 205; 2° se si sia provveduto alla compilazione ed alla pubblicazione di una raccolta di tutti gli atti dell'autorità pubblica in vigore nella Colonia Eritrea, giusta il preciso disposto dell'articolo 13 della suaccennata legge 24 maggio 1903, n. 205; 3° se il Governo non creda conveniente di far conoscere alle due Camere ed al paese i bandi e i decreti emessi, nel Benadir, dal console generale Mercatelli ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di parlare.

FUSINATO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'onorevole Canetta rivolge al ministro degli esteri tre domande. In quanto alle due prime, premetto che, come egli certamente ben ricorda, i termini di 18 mesi stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, furono, con la legge del giugno 1905, prorogati fino al 4 giugno 1906. Ciò premesso, assicuro l'onorevole Canetta che, quanto alla sua prima domanda, sono già pronti i progetti dei Codici civile, commerciale, penale e di procedura civile e penale, nei quali si contengono appunto anche le norme cui egli allude.

Tali Codici dovranno adesso essere sottoposti al Consiglio coloniale il quale li esaminerà; ed io non dubito che entro il termine stabilito dalla legge ne potrà avvenire la promulgazione.

Quanto alla seconda domanda dell'onorevole Canetta, gli posso dichiarare che la

raccolta degli atti, cui egli allude, è già stata fatta e che certamente entro i termini stabiliti il Governo adempirà al suo obbligo.

Quanto alla terza domanda, egli sa che, in attesa dell'approvazione dell'ordinamento amministrativo da parte del Parlamento, la colonia del Benadir si trova in uno stato alquanto irregolare. Ma certamente anche per il Benadir dovrà esservi un bollettino ufficiale dei decreti, nel quale saranno pubblicati tutti gli atti del Governo locale, che noi non abbiamo certamente nessuna intenzione (ed anche se ne avessimo l'intenzione, non ne avremmo la facoltà!) di sottrarre alla conoscenza e all'apprezzamento della Camera e del paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canetta per dichiarare se sia soddisfatto.

CANETTA. L'onorevole sottosegretario per gli affari esteri ha creduto di valersi della legge ultimamente votata dal Parlamento per evitare la confessione di una colpa, secondo me, grave del Governo. Egli ha detto che i termini prescritti dalla legge del 1903 sono stati prorogati dalla legge del 1905; or bene, la cronologia è pure fatta e materiata di aritmetica e l'aritmetica non è un'opinione. La legge del 1903, che era del maggio, prescriveva che entro diciotto mesi il Governo doveva pubblicare tutte le disposizioni intese a regolare i rapporti fra europei e indigeni nella colonia Eritrea; ebbene, calcolando il periodo di 15 giorni dopo la promulgazione della legge, i diciotto mesi sono scaduti prima della legge del giugno 1905. Dunque per lo meno per questa legge il Governo ha lasciato trascorrere i termini; ed altrettanto potrei dire per ciò che riguarda la pubblicazione, che si deve comunicare a tutti i membri del Parlamento, degli atti del governatore dell'Eritrea.

In materia coloniale siamo assolutamente *ex-lege* e facciamo di proposito l'opposto di quello che fanno gli altri paesi.

L'Inghilterra e la Francia fanno delle pubblicazioni ufficiali reputatissime degli atti dei governatori delle loro colonie, mentre noi non ne facciamo alcuna, per quanto una legge prescriva che il Parlamento debba conoscere ciò che fanno le autorità coloniali.

Sento ora dire dall'onorevole sottosegretario di Stato una cosa molto curiosa: che, cioè, quanto prima si pubblicheranno i codici italiani nelle colonie con le modifica-

zioni che occorreranno per renderli applicabili.

Mi rincresce che l'onorevole sottosegretario di Stato non sappia che la stessa legge del 1903 concedeva un termine di diciotto mesi al Governo per fare questa pubblicazione dei codici modificati; ed a proposito di questa pubblicazione io invoco dal Governo il rispetto delle disposizioni generali che riguardano la promulgazione delle leggi; perchè, sapete, onorevoli colleghi, come si fa nell'Eritrea la pubblicazione dei codici italiani modificati? Soltanto con la loro affissione per 15 giorni alla sede del governatore; quindi chi vuol prenderne cognizione, anche se sia un italiano stabilito in Italia, deve recarsi all'Asmara al palazzo del governatore; e ciò, ripeto, non ostante le disposizioni preliminari del codice civile.

L'onorevole sottosegretario di Stato mi ha detto che si provvederà anche a pubblicare gli atti del governatore...

PRESIDENTE. Onorevole Canetta...

CANETTA. Ho finito, del resto si tratta di cose molto importanti.

PRESIDENTE. Appunto per questo io le volevo osservare che sarebbe stato meglio che ne avesse fatto oggetto di una interpellanza.

CANETTA. Se occorrerà, non mancherò di farlo.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha detto che si pubblicheranno i bandi del Governo della colonia del Benadir e che finora non ci si è pensato, perchè siamo in un periodo di transazione. Ora mi permetto di ricordargli che in Inghilterra e in qualunque altro paese civile, anche in Spagna, non sarebbe possibile che, mentre la colonia è sotto il diretto dominio dello Stato e sotto la sua giurisdizione, si pubblicassero quei bandi che hanno carattere legislativo, senza che il Parlamento li conoscesse. Noi abbiamo per esempio discusso qui dei bandi dei nichelini; abbiamo discusso dei bandi per la schiavitù, tutti argomenti che abbiamo diritto di conoscere *intus et in cute*.

Ora mi dica il sottosegretario di Stato: quando e dove un deputato del Parlamento italiano può andare a trovare una copia dei famosi bandi del console Mercatelli? Questa è la precisa domanda che rivolgo al rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Cuzzi al ministro delle finanze « per sapere se non creda necessario ed utile ad un tempo all'Erario dello Stato, provvedere con apposite istru-

zioni ai prefetti ed agli intendenti di finanza perchè le disposizioni della legge 27 settembre 1863 e relativo regolamento per concessione di lotterie e tombole, non vengano applicate ai Banchi di beneficenza per la vendita di oggetti donati, che soglionsi istituire dalle Società operaie ed altri enti, in occasione di feste, anniversari, commemorazioni, inaugurazioni e simili cerimonie, dichiarando i relativi permessi soggetti alla tassa fissa di concessione di lire cinque ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Crespi al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere se e quale fondamento abbiano le accuse che si vanno ripetendo su diversi giornali contro la divisione radiotelegrafica circa il corretto impiego dei fondi votati dal Parlamento per i servizi radiotelegrafici e in specie per la stazione di Coltano ».

Anche quest'interrogazione, per l'assenza dell'interrogante, s'intende ritirata.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Cortese al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se, dopo la interpretazione che il Consiglio di Stato e la Corte dei conti danno ora della legge del 1904, non creda presentare un disegno di legge che regoli, nell'interesse del servizio e degli studi, i trasferimenti dei professori universitari ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Io veramente non credo, per essere sincero, che l'interpretazione data dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti relativa al trasferimento dei professori universitari sia giusta; e dico subito il perchè. La Corte dei conti ed il Consiglio di Stato sostengono che i professori universitari non si possono trasferire. Ora è un principio generale di diritto amministrativo che qualunque ramo della pubblica amministrazione abbia la facoltà di traslocare i funzionari, e non credo quindi che per il trasloco stesso ci voglia una legge speciale.

Ma di fronte allo stato di fatto, vale a dire alla Corte dei conti che respinge i decreti ed al Consiglio di Stato che dà pareri sfavorevoli, il Ministero presenterà al certo una legge la quale, oltrechè affermare il principio, varrà anche a disciplinarlo meglio; e quindi tutto il male non sarà venuto per nuocere.

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese ha facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

CORTESE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato che rispondono perfettamente al mio desiderio. Solamente vorrei che in questo futuro disegno di legge si comprendesse anche il caso di trasferimenti per diverse materie; perchè accade sovente che, per compiacente voto di facoltà, i professori cambino cattedra senza competenza scientifica; e questo è un grave errore; perchè se andiamo di questo passo un professore ordinario di letteratura latina potrà un giorno diventare professore di ostetricia. Mi auguro quindi che questo disegno di legge provveda ad ovviare questo scandalo universitario. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Di Stefano al ministro delle poste e dei telegrafi, « per conoscere le sue intenzioni relativamente alla trasformazione degli attuali uffici succursali delle grandi città ». Non essendo presente l'onorevole interrogante, questa interrogazione decade.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Scellino al ministro della pubblica istruzione « sul ritardo dell'apertura dei corsi clinici della regia Università di Roma ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Io non potrei ora ripetere se non quello che ha risposto ieri l'altro onorevole ministro; io credo quindi che per non tediarla Camera posso riferirmi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Scellino ha facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

SCELLINGO. Io ho presentato la mia interrogazione molti giorni prima che la facesse l'onorevole Brunialti; e mi sarei astenuto dall'insistere per avere una risposta dall'onorevole ministro qualora quella che egli diede fosse stata esauriente; ma nella risposta data dal ministro al Brunialti, non si riconosce che il ritardo nell'apertura delle cliniche è dipeso appunto dall'aver mancato di preparare le cliniche nuove, prima di abbandonare le vecchie. Perciò non mi posso dichiarare soddisfatto. Io penso che, essendo giustissima l'agitazione degli studenti, i quali domandano di potere studiare, il ministro della pubblica istruzione insieme col commissario degli ospedali, dovrebbe

trovar modo di mettere questi studenti in grado di attendere ai loro studi. Desidererei quindi sapere dal ministro della pubblica istruzione se abbia riparato a questo inconveniente, derivante dalla mancanza delle cliniche. Mi permetto di suggerire che si potrebbe con molta facilità rimediare a questo inconveniente, adibendo i padiglioni clinici del Policlinico alle lezioni di clinica medica, di clinica chirurgica, di clinica oculistica, senza attendere che siano ultimati i lavori delle varie cliniche, perchè altrimenti andremo alle calende greche, non essendo possibile che queste cliniche possano funzionare nè fra 15 giorni, nè fra un mese, nè fra due.

ROSSI LUIGI, *sottosegretario di Stato, per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio l'onorevole Scellingo del suo consiglio, che mi pare opportuno; e quindi guarderò che il Ministero si uniformi a questo suo modo di vedere per effettuare al più presto il trasporto delle cliniche.

PRESIDENTE. Il seguito delle interrogazioni è rimandato a domani.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri: elezione contestata del collegio di Ariano di Puglia (eletto Caputi).

La Giunta viene alle seguenti conclusioni:

« Dalle suesposte considerazioni, come risulta ineccepibile nel merito l'elezione 7 maggio 1905 del collegio di Ariano di Puglia, così è luminosamente provata la insussistenza della eccezione pregiudiziale di illeggibilità dell'onorevole Caputi; epperò la Giunta ve ne propone ad unanimità la convalidazione nella persona dello stesso ».

Metto a partito queste conclusioni della Giunta.

(Sono approvate).

Elezione contestata del collegio di Gaeta. (Eletto Cantarano).

Leggo le conclusioni della Giunta:

« Ed è perciò che, come unanime fu il Comitato che esaminò le schede, così unanime è la Giunta nel proporre alla Camera l'annullamento della elezione di Gaeta nella

persona del professore Guglielmo Cantarano ».

FAELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAELLI. Sono dolente di dissentire dalle conclusioni della Giunta proprio all'indomani di un voto della Camera che non consenti con quell'autorevole collegio, e ne sono tanto più dolente, perchè chi ha firmato la relazione è il collega Riccio col quale ricordo la solidarietà antica in anni più giovanili, quando stavamo al piano superiore, nella tribuna della stampa (*Oooh!*). È un ricordo non inopportuno, anche perchè colui del quale dirò subito di sostenere apertamente le ragioni, cioè l'onorevole colonnello Barone...

Voci. Non è onorevole. (*Si ride*).

FAELLI. ...è anche un nostro collega in giornalismo. (*Oooh! — Interruzioni*).

Questo è male, dice l'onorevole Pompilj; ma io volevo con ciò spiegare il perchè io mi occupi di questa relazione. Non è veramente male che nella stessa classe si serbino le simpatie: poichè quando si è convinti della bontà di una causa, la si sostiene tanto più cordialmente quando si tratta di un collega ed amico.

D'altronde, a parte le qualità del colonnello Barone, io credo di sostenere una tesi che è nell'interesse di tutti: poichè mi propongo di dimostrare che, se prevalessero i principii che l'onorevole Riccio ha fatto trionfare nella sua relazione, qualunque elezione potrebbe essere annullata, compresa la mia e credo anche la sua che non ebbero l'onore di una sola protesta. Le cose, come si vede anche dalla relazione Riccio, lucidissima nell'esposizione dei fatti, passarono così. La Giunta delle elezioni si sostituì al collegio dei presidenti dei seggi e dovette su verbali alquanto falsi (lo ammette anche essa, poichè non poteva entrare nel merito di questi verbali) proclamare eletto l'ex deputato Cantarano.

Una voce a sinistra. Fu proclamato!

FAELLI. Era quello che doveva fare, sostituendosi meccanicamente in ciò, e fece benissimo, al collegio dei presidenti. Ma poi prese timidamente ad indagare se l'onorevole Cantarano fosse effettivamente l'eletto del collegio di Gaeta, e dovette riconoscere (su questo punto siamo d'accordo con l'onorevole Riccio) che l'onorevole Cantarano non era certamente il deputato di Gaeta, sebbene abbia raggiunto la maggioranza dei voti.

Vediamo ora come la Giunta delle elezioni sia arrivata a questa conclusione: Vi è arrivata, dichiarando bene sottratte al candidato Cantarano 179 schede e 154 al candidato Barone; per cui, sommando i 1207 voti che ebbe il Barone con i 154 che la Giunta ha creduto fossero bene sottratti e sommando i 1085 voti del Cantarano con i 179 che la Giunta ugualmente ha creduto bene sottratti con apparente imparzialità, arriviamo a questo: che il colonnello Barone ha 100 voti in più del candidato Cantarano e circa 40 voti oltre la metà più uno, prescritta dalla legge.

Ma a questo punto naturalmente mi si chiederà: perchè si debbono restituire al Barone ed anche, per imparzialità, all'onorevole Cantarano le schede che la Giunta ha voluto sottrarre ad ambedue i candidati? Ne dirò rapidamente le ragioni.

Particolarmente la Giunta delle elezioni ha preso in esame ed annullato, anche quando non erano contestate, molte schede che, oltre il nome del colonnello Barone, portavano indicazioni di titoli. A questo proposito la Giunta invoca l'articolo 69 della legge elettorale. (Oooh! — *Rumori*), il quale dice essere nulle le schede che portino altre indicazioni oltre quelle di cui è parola nell'articolo 65. Quindi sarà necessario andare a leggere l'articolo 65, al quale si riferisce il suddetto articolo 69; e l'articolo 65 dichiara potersi aggiungere la paternità e la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici esercitati.

Questo dice l'articolo 65, a cui si riferisce l'articolo 69; ed effettivamente in alcune sezioni il nome e cognome di Enrico Barone era accompagnato da molte indicazioni, ma sempre di titoli accademici, o di titoli che in ogni caso si potevano aggiungere.

La ragione per cui questi titoli furono messi con tanta abbondanza era semplicemente quella della legittima difesa, perchè era noto agli amici del colonnello Barone che in alcune sezioni si sarebbero tenute non valide le schede che portassero semplicemente il nome e cognome di Enrico Barone; tanto era vera questa minaccia, che effettivamente molte schede sono state sottratte al colonnello Barone con lo strano pretesto che esisteva in Napoli un avvocato Enrico Barone che nessuno a Gaeta conosceva.

Ed allora avvenne che nelle sezioni dove prevalevano gli amici del colonnello Ba-

rone, questi ricorsero al legittimo e legalissimo espediente, come risulta dall'articolo 65 della legge elettorale, di fare accompagnare il nome del Barone da titoli che legittimamente gli spettassero, cioè di colonnello e di professore.

Se si fossero posti accanto al nome del colonnello titoli che non gli spettassero, io comprenderei perfettamente che si tenessero nulle, ai sensi dell'articolo 69, quelle schede che portassero altre indicazioni, od altri titoli; ma poichè non si parlò che di un professore e di un colonnello, evidentemente non c'è ragione di pensare che questi fossero segni di riconoscimento.

Ma si dice: alcune volte si trova il titolo di professore di economia politica, alcune altre il titolo di professore di storia. Questo è vero; ma è altresì vero che il Barone è professore di ambedue queste materie. (*Interruzioni — Rumori*).

D'altronde accade un fatto curiosissimo: le schede che portavano il solo nome di Enrico Barone sono state annullate in alcune sezioni; in altre invece si sono annullate le schede che portavano i titoli accademici. Ma con questo ragionamento potrebbe rimanere assodato che non è lecito scrivere i titoli e non è lecito in pari tempo scrivere il solo nome. (*Rumori e conversazioni animate*).

Ma andiamo ad altre ragioni addotte dalla Giunta delle elezioni. Essa, nella sua relazione, ha parlato della sezione di Sperlonga (dove il numero di elettori è tale che in ogni caso non potrebbe variare il risultato della votazione) e ha detto che questa sezione non si è costituita.

Ma se noi ammettessimo che quando una sezione non si costituisce, si debba annullare tutta l'elezione del collegio, io domando: quale mai elezione potrebbe reggere, se basta una sezione settaria e senza scrupoli a cancellare la volontà nazionale.

Ma vi è un altro argomento che si riferisce ad una sezione minore e più trascurabile, a quella di Castellonorato. L'onorevole relatore è molto severo con essa e quasi vorrebbe cambiarle il nome in quello di Casteldisonorato; egli anzi si converte in medico e senza aver visitato l'infermo dichiara di non credere alla malattia del presidente che doveva presiedere lo scrutinio.

Orbene se quello scrutinio si fosse fatto, probabilmente il Barone sarebbe stato subito proclamato. È dunque una disgrazia se quella sezione non ultimò lo scrutinio!

L'onorevole Riccio dice poi che la Ca-

mera non deve occuparsi del risultato numerico ma piuttosto del lato morale della questione.

Ora io non credo possibile astrarre dall'aritmetica in questa materia per badare solo al lato morale; tanto più che se della morale solamente ci vogliamo occupare, dobbiamo considerare un fatto su cui la relazione scivolò alquanto: quello della sezione di Fondi la quale ebbe la sfrontatezza (e l'onorevole Riccio lo riconosce), di leggere come date al dottore Cantarano 95 schede che invece portavano il nome del colonnello Barone.

O teniamo fede all'aritmetica, come invoco io dopo di aver dimostrato che il Barone ebbe la maggioranza al primo scrutinio, o teniamo fede alla morale; ed anche in quest'ultimo caso la deliberazione della Camera sia tale da persuadere gli sfacciati che il leggere un nome invece di un altro non può che attirare la condanna più severa dell'assemblea nazionale.

La relazione della Giunta che arrivò molto tardi e dopo molte sollecitazioni non è che un timido omaggio alla giustizia ed al diritto.

Io chieggo invece una più completa reintegrazione del diritto; e faccio proposta che piaccia alla Camera, annullata la proclamazione del dottore Cantarano, dichiarare eletto in sua vece a deputato di Gaeta il colonnello Barone. (*Commenti*).

Voci. Ai voti!

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

spese straordinarie militari per l'esercizio finanziario 1906-907;

istituzione dei farmacisti di complemento e modificazioni al quadro organico dei farmacisti militari effettivi;

spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio finanziario 1905-1906.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione dei seguenti disegni di legge:

per obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

per spese straordinarie militari per l'esercizio 1906-907;

istituzione di farmacisti di complemento e modificazioni al quadro organico dei farmacisti militari effettivi;

spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio finanziario 1905-1906.

Onorevole ministro, quest'ultimo disegno di legge e il secondo debbono essere deferiti all'esame della Giunta del bilancio?

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Certamente.

PRESIDENTE. Sta bene; gli altri due andranno agli Uffici.

Si riprende la verificaione di poteri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RICCIO, *relatore*. La proposta di proclamazione dell'onorevole Cantarano e la posteriore proposta di annullamento della elezione del collegio di Gaeta, approvate dalla Giunta con voto unanime, vennero fatte dal relatore, onorevole Costa, a cui fui sostituito io, dopo che l'onorevole Costa non partecipò più ai lavori della Giunta. E la proposta di annullamento fu fatta dopo un esame minuto che facemmo l'onorevole Costa, l'onorevole Bertarelli ed io di tutte le schede e di tutti i documenti della elezione. Se l'onorevole Faelli avesse letto attentamente la relazione, avrebbe visto che è impossibile arrivare a conclusione diversa dell'annullamento di quella elezione, sia perchè sono state violate espresse disposizioni di legge, sia per ragioni di moralità.

La verità è, o signori, che nessuno dei due candidati ha avuto il numero dei voti voluti dalla legge per la [proclamazione a deputato. L'onorevole Faelli dice che noi siamo stati severi nell'attribuzione delle schede all'uno e all'altro candidato. Ebbene, attribuiamole tutte, facciamo per un momento l'ipotesi che nessuna delle schede contestate sia tolta all'uno od all'altro candidato: l'onorevole Barone con questa ipotesi arriverebbe a 1361 voti, l'onorevole Cantarano a 1264. Ma quando si consideri che v'è una sezione nella quale non si votò; nella quale gli elettori si presentarono per votare e non trovarono nessuno che li facesse votare; nella quale alle 10 del mattino, violando la legge, si chiusero le sale

della votazione, sicchè agli elettori iscritti in quella sezione, che è quella di Sperlonga, non fu consentito di votare, quando si consideri che in quella sezione vi sono 105 iscritti e 86 che validamente avrebbero potuto andare a votare, si vede che basta attribuire all'uno o all'altro di questi due candidati questi voti, per spostare la maggioranza e per arrivare alla conclusione che nessuno dei due possa essere proclamato validamente eletto; poichè il numero dei votanti deve essere accresciuto con gli 86 di Sperlonga.

E che si debba far così, lo si rileva da tutti i nostri precedenti. Per 27 elettori che non poterono andare a votare a Malamocco la Camera, con voto unanime, su proposta dell'onorevole Minghetti, annullò l'elezione dell'onorevole Maurogònato nel 1° collegio di Venezia. Perchè a Bacoli non si votò, furono annullate le elezioni dell'onorevole Giusso, dell'onorevole Afan de Rivera, dell'onorevole Turi.

L'onorevole Faelli ci rimprovera perchè biasimiamo quanto è successo a Castellonorato. Ebbene, onorevoli colleghi, sentite: a Castellonorato il primo appello terminò, come per legge, alle ore 13 e votarono 32 elettori: alle 4 pomeridiane chiuse la seconda votazione e vi parteciparono 10 elettori. Si trattava di scrutinare in tutto 42 schede. Lo credereste? Lo scrutinio non si fece in quel giorno ed il verbale dice che l'operazione di spoglio venne sospesa alle ore 8 di sera per indisposizione del presidente e ripresa alle 9 del mattino seguente. In tal modo, per scrutinare 42 schede, non furono sufficienti le 4 ore dalle 16 alle 20 del 6 novembre, ma fu necessità di rinviare le operazioni al giorno seguente. Evidentemente si aspettavano le notizie per vedere a chi dei due candidati dovessero essere attribuiti questi 42 voti. E tutto ciò malgrado che l'articolo 70 della legge elettorale vieta che si rinviino le operazioni di scrutinio al giorno seguente ed imponga che esse siano eseguite nello stesso giorno. L'onorevole Faelli crede che la Camera debba approvare simili violazioni di legge, ma alla Giunta unanime è parso che ciò non si possa. (*Approvazioni*).

Ad Elena, mentre si facevano tranquillamente le operazioni elettorali, delegati di pubblica sicurezza, guardie di finanza, agenti di tutte le qualità, entrarono per perturbare le operazioni elettorali, non invitati dal seggio, non chiamati da nessuno, malgrado il divieto espresso della legge. Era

violenza fatta a favore del candidato Barone.

E il seggio cosa fa? Il seggio, vittima di questa violenza, ne fa un'altra: chiude le operazioni elettorali, chiude i verbali, non fa lo spoglio delle schede e rinvia tutto al giorno dopo, commettendo a sua volta un'altra violazione di legge.

E il giorno dopo si annullano molti voti al candidato Barone che dovevano essergli attribuiti.

Se questa è moralità, lo dica la Camera. (*Si ride — Commenti — Interruzioni*).

Non basta, o signori...

Una voce. Il procuratore del Re c'era? (*Risa — Commenti*).

RICCIO, relatore. Non basta, signori, ad Itri... (*Interruzioni — Commenti*) ad Itri... (abbia la Camera la bontà di sentire ancora, sarò brevissimo perchè l'eloquenza dei fatti è superiore ad ogni parola). Ebbene ad Itri si narra un fatto gravissimo: si dice che un membro del seggio sia andato dal brigadiere dei carabinieri e gli abbia proposto di consegnargli la sera le urne, senza fare lo spoglio, purchè il brigadiere consentisse che durante la notte l'urna fosse restituita, in modo da riaprirla e naturalmente cambiarvi le schede.

Il brigadiere dei carabinieri protestò, non volle prestarsi a questo reato, sicchè solamente per l'onestà del brigadiere dei carabinieri queste urne di Itri (paese in cui la maggioranza fu per l'onorevole Barone) solo per l'onestà di questo brigadiere le urne non furono alterate. Ma quando fu fatto lo spoglio, tutti i voti di Cantarano furono annullati, ed erano 103.

Dal lato opposto, o signori, il seggio di Fondi fece peggio: nel leggere le schede, invece di leggere il nome che sulle schede era scritto, lesse quelle del candidato amico. E così avete che novanta schede che portavano il nome dell'onorevole Barone furono attribuite all'onorevole Cantarano.

Io dico, giacchè si è così fortemente peccato da una parte e dall'altra, giacchè abbiamo schede che sono state in questo modo adulterate dai partigiani dei due candidati, può la Camera onestamente ritenere valida questa elezione?

Avete annullato, dice l'onorevole Faelli, 159 voti all'uno e 179 all'altro, e non avete il diritto di farlo. Come non avevamo il diritto di farlo? I due candidati, essi stessi, personalmente, hanno chiesto alla Giunta, facendo appello ai suoi sentimenti di equità, di giustizia, di rispetto della legge,

hanno chiesto alla Giunta il riesame di tutte le schede: non è stato per iniziativa della Giunta, che si è compiuto l'esame, è stato per domanda dei candidati. Ognuno diceva e scriveva: «Badate i miei avversari hanno adulterato le schede mie». E la Giunta le ha esaminate tutte, ed ha trovato che i due candidati avevano tutti le due ragioni quando si lagnavano ciascuno delle adulterazioni compiute dagli avversari. Perché la verità è, o signori, che quelle schede erano adulterate le une e le altre. Non si tratta solamente di qualche piccola trasposizione, la quale pure potrebbe essere il risultato di accordi, di concerti sempre biasimevoli, ma si tratta delle più strane diciture, delle più strane qualifiche. L'onorevole Faelli dice che abbiamo annullato le schede col nome di colonnello. No, non è esatto, anzi noi abbiamo attribuito le schede con larghezza grandissima. Lo dica l'onorevole Costa se non è vero che tutte quelle su cui v'erano soltanto dei dubbi noi abbiamo attribuito all'uno o all'altro dei candidati senza nessun criterio di parzialità. Ma potevamo, per esempio, mandar buone delle schede in cui vi era la qualifica data al colonnello Barone di «sociologo»? Un contadino d'Itri, un marinaio di Gaeta che scrive sulla scheda questa parola «sociologo!»

E l'avesse scritta bene! Ma quando voi trovate questa parola scritta *sociologo* o *sociolocho* o in altro modo storpiata, voi comprendete che questo elettore aveva avuto l'imposizione di scrivere quella parola come segno di riconoscimento. Come volete che si ritenga buona quella scheda?

E dall'altro lato come potevamo tener buona la scheda che al nome del Cantarano univa la qualifica di *neuro-patologo*, o quella di *psichiatra*, come l'onorevole Costa mi ricorda? E se sapeste come scritte quelle parole! Vuol dire che erano segni di riconoscimento, per cui l'onestà elettorale, la onestà del giudice vogliono che quelle schede non possano essere attribuite.

Onorevoli colleghi, io ho voluto parlarvi di questa elezione indipendentemente da tutto quello che può esservi di illegittima ingerenza dell'autorità. Io ho voluto parlarvene spogliandomi da ogni passione politica. Ingerenze ve ne furono, e molte, ma non è il caso di perturbare la discussione con apprezzamenti politici, quando risulta dai verbali e dalle schede, quando risulta da tutte quante le pagine di questi volumi, che nel collegio non si votò, ma si imbrogliò. I seggi non poterono fare proclamazione

per le violenze degli uni contro gli altri: i rappresentanti di alcune sezioni non poterono andare al capoluogo perchè non garantiti nella loro vita: vi furono schede abbandonate a centinaia, senza nessuna garanzia, malgrado che tutte le prescrizioni della legge siano per garantire la conservazione delle schede. Vi fu una infinita serie di irregolarità, sino a pacchi di schede mandati alla Camera senza precauzione, senza spiegare quali di esse erano state attribuite, quali contestate, quali annullate.

Ora, dopo tutto ciò, ditemi voi, poteva la Giunta fare diversamente da quello che ha fatto?

Ritornino adunque l'uno e l'altro candidato dinanzi al corpo elettorale, e vi ritornino accompagnati dall'augurio nostro che si presentino quest'altra volta con altri metodi e con altri criteri. Perché io credo, senza passioni di parte, che tutti qui dentro dobbiamo volere e pretendere che la volontà del corpo elettorale si manifesti sinceramente ed onestamente, e che le elezioni avvengano sempre senza che si commettano reati, con la maggiore libertà per tutti. (*Benissimo! Bravo!*)

GIRARDI, *presidente della Giunta per le elezioni*. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIRARDI, *presidente della Giunta per le elezioni*. La Giunta per le elezioni ha sempre avuto un rispetto profondo per le deliberazioni della Camera anche quando esse sono state divergenti dalle conclusioni della Giunta stessa; imperocchè spesso, di fronte alle nostre considerazioni giuridiche, si è cercato di risolvere la questione appoggiandosi a considerazioni d'indole morale o politica. (*Commenti*). La Giunta però sente il dovere, in questo caso della elezione di Gaeta, di segnalare alla Camera che essa è stata unanime nel convincimento che in Gaeta non vi fu vera elezione, perchè da entrambe le parti, dai partigiani dell'uno o dell'altro candidato, come avete udito dall'egregio relatore, vi furono tali brogli, tali frodi e violenze che è impossibile potere accertare quale precisamente sia stata la volontà degli elettori. E tutta la serie delle operazioni elettorali non è che la manomissione completa di ogni precetto di legge. E perciò io mi auguro a nome della Giunta che la Camera, col suo senno e la sua equanimità, voglia in questa occasione accogliere le nostre conclusioni di annullamento di questa elezione, e le voglia acco-

gliere dimostrando così, come con la sua deliberazione, la Camera italiana sa rispettare le leggi e soprattutto la moralità nelle elezioni. (*Vivissime approvazioni*).

Una voce dall'estrema sinistra. E il candidato del Governo quale era? (*Conversazioni generali*).

PRESIDENTE. L'onorevole Canetta ha domandato di parlare?

CANETTA. Io ho letto attentamente la relazione della Giunta e ho udite le eloquenti ed oneste parole del presidente della Giunta stessa; e da ingenuo io faccio a me medesimo e a tutti i miei colleghi questa domanda: il Governo, di fronte alla condotta del sottoprefetto di Fondi (*Bene! Bravo!*) censurato dalla nostra più alta ed imparziale magistratura quale è la Giunta delle elezioni, che cosa ha fatto? L'autorità giudiziaria, in reati che sono d'azione pubblica, quali procedimenti ha incoati? (*Commenti*).

Sta bene che noi qui ci facciamo vindici della moralità politica (*Bravo!*), sta bene che noi qui veniamo col nostro voto a dire, come si esprimono gli inglesi, che quello è un borgo putrido; ma ciò non basta. Alle parole debbono seguire i fatti; e se la legge deve riprendere il suo dominio, avere il suo imperio e la sua esemplarità, il Governo rispetto ai suoi dipendenti, l'autorità giudiziaria rispetto a chiunque ha mancato facciano il loro dovere affinché la legge abbia le sue sanzioni.

POZZATO. Allora bisogna punire tutti i prefetti d'Italia.

Voce. Invece li promuoveranno!

PRESIDENTE. Ma domandino di parlare, se intendono fare osservazioni. Verremo ai voti; prendano i loro posti, onorevoli colleghi. (*Conversazioni nell'emiciclo*) (*Con forza*) Ma insomma, onorevoli deputati vadano ai loro posti.

Onorevoli colleghi favoriscano di prender posto, perchè i voti devono essere contati, e non possono essere presunti.

Come la Camera ha udito, la Giunta delle elezioni propone l'annullamento della elezione del collegio di Gaeta. L'onorevole Faelli propone invece la convalidazione del colonnello Barone. La proposta dell'annullamento, essendo più larga, ha la precedenza; solamente nel caso in cui venisse respinta, potrà aver luogo la votazione sulla proposta dell'onorevole Faelli.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Il Governo si astiene dal votare.

PRESIDENTE. Metto a partito le conclusioni della Giunta delle elezioni, che sono per l'annullamento della elezione del collegio di Gaeta.

(*Dopo prova e controprova, le conclusioni della Giunta delle elezioni sono approvate*).

Dichiaro vacante il collegio di Gaeta. (*Commenti — Conversazioni animate*)

Discussione di una proposta di legge relativa alla costituzione di due comuni autonomi (Gambugliano e Monteviale) in provincia di Vicenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: suddivisione delle frazioni del comune di Gambugliano in due comuni autonomi.

Si dia lettura della proposta di legge.

ROVASENDA, *segretario, legge.* (Vedi Stampato n. 210-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questa proposta di legge. (*Pausa*).

Non essendovi oratori iscritti, nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Le frazioni di Gambugliano, Monte S. Lorenzo e Monteviale, che attualmente formano l'unico comune di Gambugliano, sono separate ed erette in due comuni autonomi, l'uno composto delle frazioni di Gambugliano e Monte S. Lorenzo che conserva la vecchia denominazione, l'altro costituito dalla frazione isolata di Monteviale di cui assume il nome.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta (*Conversazioni animate*).

In queste condizioni non è possibile più di continuare. Sospendo la seduta.

(*La seduta è sospesa alle 15.25 e ripresa alle 15.45.*)

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Cardani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CARDANI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge sui professori straordinari delle regie Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Cardani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo agli insegnanti secondari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali.

Ieri la Camera ha approvato l'articolo 25 di questo disegno di legge. Passiamo ora all'articolo 26.

Art. 26.

È compito degli ispettori regionali:

a) eseguire tanto le ispezioni volute dalle norme che regolano la carriera degli insegnanti e dei capi d'istituto, quanto quelle di volta in volta richieste dal ministro;

b) vigilare sull'andamento disciplinare e didattico di tutti gli istituti d'istruzione, classica, tecnica e normale delle loro circoscrizioni;

c) presiedere di norma le Commissioni esaminatrici degli istituti pareggiati della loro circoscrizione e quelle di istituti governativi, quando ne abbiano speciale delegazione dal ministro;

d) coordinare e disciplinare, secondo le istruzioni del Ministero, l'applicazione dei regolamenti e dei programmi;

e) invigilare sulla scelta dei libri di testo, e permettere o vietarne l'adozione, riferendone al Ministero, il quale prenderà le definitive risoluzioni;

f) proporre, ove le esigenze del servizio lo richiedano e lo permettano in base alle norme di legge, la più opportuna distribuzione del personale insegnante negli istituti della loro circoscrizione.

A quest'articolo l'onorevole Landucci ed

altri colleghi hanno presentato il seguente emendamento:

« Al comma c) sostituire il seguente:

« c) eseguire speciali ispezioni negli istituti pareggiati della loro circoscrizione, e secondo le norme stabilite nel regio decreto 13 ottobre 1904, n. 598, intervenire agli esami di licenza in qualità di commissari in quegli istituti per i quali abbiano espressa delegazione del Ministero.

« Landucci, Buccelli, Teso, Ciappi, Albicini, Giovannelli ».

L'onorevole Landucci ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

LANDUCCI. Mi studierò d'essere brevissimo nello spiegare le ragioni, che mi hanno spinto, insieme con altri colleghi, a proporre questo emendamento, il quale si riduce a cosa molto semplice, sebbene di grande importanza.

Oggi, in forza dell'articolo 67 del regolamento (che ha valore di legge) 13 ottobre 1904, per mezzo dei regi commissari, il Governo interviene nelle Commissioni esaminatrici degli esami di licenza negli istituti pareggiati, perchè ivi non manchi una seria e giusta garanzia del modo onde gli esami di licenza sono compiuti.

L'articolo 26, alla lettera c) non dice più *esami di licenza*; ma trasferisce dai regi commissari agli ispettori regionali (ed è naturale che sia così) il compito, (notisi bene, non di assistere, ma di presiedere le Commissioni esaminatrici degli Istituti pareggiati. Non parla più delle Commissioni di licenza; ma di tutte le Commissioni esaminatrici, di regola. Sicchè si tornerebbe alla forma più grave e più odiosa dei regi commissari, che mai si sia avuta; anzi per l'estensione si arriverebbe ad un segno, che non si era mai osato di raggiungere.

Le conseguenze di questa innovazione sono gravi, più che non si creda. Ed è utile avvertire subito che, nella proposta che faccio, di lasciare le cose come oggi sono, nessun aggravio viene allo Stato. Lo dico, perchè l'onorevole ministro, sin dal principio di questa discussione, avvertì che avrebbe inesorabilmente respinto ogni proposta di aggravio del bilancio dello Stato.

Ma, se la nostra proposta non ha nessuna influenza sul bilancio dello Stato, esercita invece grave influenza sui bilanci dei comuni e delle provincie da cui dipendono gli istituti pareggiati: perchè, se gli ispettori dovessero presiedere tutte le Commis-

sioni esaminatrici di tutte le scuole pareggiate che sono oltre 250, secondo un calcolo approssimativo, che credo molto sicuro, la spesa di 100,000 lire che oggi sopportano già i comuni e le provincie per questo scopo, aumenterebbe molto di più di 300,000 lire.

Ma molti altri danni si verificherebbero da questo soverchio intervento di un rappresentante dello Stato nel funzionamento delle scuole pareggiate.

Poichè gli ispettori non potrebbero contemporaneamente presiedere — e mi si conceda di insistere sulla differenza fra presiedere e intervenire — gli esami delle scuole pareggiate, occorrerebbe che questi esami si prolungassero all'infinito; il che porterebbe anche una spesa maggiore per le famiglie, che dovrebbero mantenere i loro figli, nei luoghi d'esame, più a lungo di quel che ora facciamo.

I capi degli istituti sarebbero assolutamente esautorati, perchè sarebbero assolutamente esclusi dalle Commissioni esaminatrici quando non avessero un loro proprio insegnamento; e perderebbero le propine sugli esami medesimi quei poveri insegnanti, che in molti luoghi sono trattati così male, e vi fanno molto e giusto assegnamento.

Quindi mi pare (più breve non potrei essere) mi pare necessario di mantenere le cose come stanno. E per mantenere le cose come stanno, due vie si potevano seguire, aggiungere semplicemente alla dizione della lettera *c*), dove dice: « presiedere le (si dovrebbe sostituire *intervenire nelle*) Commissioni esaminatrici », *negli esami di licenza*; oppure cambiare la parola *presiedere* con l'altra *intervenire* (quel che io propongo) e richiamare l'articolo 67 del regolamento in vigore, che nella sua dizione è molto lodevole. Esso dice così:

« Finchè non sia provveduto a questo modo di vigilanza, gli esami di licenza si faranno sempre coll'assistenza di un regio commissario (ora sarebbe l'ispettorato e questo sta bene), dal quale tuttavia potrà prescindere solo per le scuole obbligatorie per legge assimilate alle governative (perchè, come ognuno sa, ve ne sono in alcune parti d'Italia, come in Toscana e nel Napoletano, che per legge sono pareggiate del tutto alle governative) ».

Dunque l'articolo 67 lascia al ministro la possibilità di fare anche a meno dell'intervento del regio commissario negli esami di licenza ed è pur questa provvida disposizione, di cui mi auguro si faccia largo uso.

A noi è parso molto più semplice di ri-

chiamare questo articolo 67 così come ora è, perchè non ha dato luogo ad alcuna difficoltà o controversia. Nutro quindi la più viva fiducia che, tanto il ministro, quanto il relatore, vorranno accettare questo nostro emendamento che non presenta nessun aggravio per lo Stato, che solleva di molte spese le famiglie e i comuni e non altera le linee generali della legge.

PRESIDENTE. Secondo iscritto su questo articolo è l'onorevole Credaro il quale ha presentato questi emendamenti:

Al comma e) sostituire:

e) esaminare l'elenco dei libri di testo proposto dai Collegi dei professori: che debbono essere i medesimi per ogni città, e permetterne o approvarne l'adozione. Contro il divieto è ammesso il reclamo al Consiglio superiore;

g) promuove gli studi di metodologia didattica e in genere delle questioni scolastiche.

L'onorevole Credaro ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

CREDARO. La sostituzione che noi proponiamo al capoverso e) ha valore formale, perchè la dizione ministeriale non è chiara. La questione è gravissima. La scelta dei libri di testo ha grande importanza finanziaria, pedagogica e morale.

La legge Casati attribuisce al Consiglio superiore la facoltà di scegliere i libri di testo per tutte le scuole medie ed elementari. Questa facoltà è stata confermata dalla legge sul Consiglio superiore del 1882. Ma oggidi l'alto consesso non è più in condizione di esercitare questa funzione.

Sarebbe necessario un personale fornito di ben altra competenza tecnica in fatto di istruzione media ed elementare, competenza che, con tutto il rispetto che abbiamo verso le autorevolissime persone che compongono il Consiglio, realmente non esiste.

È quindi necessario, poichè si istituisce l'ispettorato, assegnare ad esso la vigilanza sopra i libri di testo. E questo mi pare sia stato anche il pensiero dell'onorevole ministro.

Ma la dizione dell'articolo può dar luogo a dubbi.

Quando si dice invigilare sulla scelta dei libri di testo non si viene a stabilire a chi spetta tassativamente la scelta. La quale deve spettare ai professori stessi, che presentano l'elenco. E mi preme notare che lo stesso elenco deve valere per tutte le scuole

eguali della stessa città per ragioni che facilmente si comprendono. Quando un alunno passa da una scuola ad un'altra della medesima città, caso non infrequente, la famiglia non deve essere obbligata a comprare nuovi libri di testo, come purtroppo talvolta avviene. È bene quindi che nella legge sia determinato chiaramente anche questo concetto. I professori d'accordo fra di loro, con norme da determinarsi per regolamento, formano l'elenco dei libri di testo: l'ispettorato approva o rinvia, e contro le decisioni dell'ispettorato è ammesso l'appello al Consiglio superiore della pubblica istruzione. Così sono temperate le esigenze nuove dei tempi, coll'autorità della legge Casati.

Ora, se il pensiero dell'onorevole ministro è stato questo, lo prego di accettare la formula che propongo e che dissipa ogni dubbio.

Quanto poi all'aggiunta proposta per promuovere gli studi sui metodi, essa è desiderata dagli insegnanti stessi, i quali, quando avranno ottenuto un miglioramento economico, dovranno dirigere la loro energia appunto a discutere intorno ai metodi migliori coi quali possano compiere il loro ufficio. Anche in altri paesi si tengono conferenze fra insegnanti e direttori, nelle quali si discute intorno ai migliori metodi didattici di singole materie, istituti e classi. I professori possono trarre grandi vantaggi per la loro istruzione pedagogica, quando le conferenze scolastiche siano dirette da persone di riconosciuta perizia e alta autorità, quali saranno gl'ispettori regionali.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Ferri Giacomo ha presentato una proposta sostitutiva al comma c. Essa è la seguente:

« Al comma c) sostituire :

c) eseguire speciali ispezioni negli istituti pareggiati della loro circoscrizione, e, secondo le norme stabilite nel regio decreto 13 ottobre 1904, n. 598, intervenire agli esami di licenza in qualità di commissari in quegli istituti per i quali abbiano espressa delegazione dal ministro ».

L'onorevole Ferri Giacomo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

FERRI GIACOMO. Rinuncio a parlare per due ragioni: la prima perchè l'onorevole Landucci ha già esposto il concetto della mia proposta eguale alla sua; la seconda, perchè sono certo che l'onorevole ministro farà buon viso alla nostra proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Graffagni propone di aggiungere in fine al comma c), le

seguenti parole: « e le Commissioni esaminatrici nei concorsi per la nomina degli insegnanti negli istituti pareggiati ».

L'onorevole Graffagni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GRAFFAGNI. Poiché questo disegno di legge non protegge, com'era nel desiderio nostro, abbastanza gli interessi dei professori degli istituti pareggiati, mi è parso opportuno di dover dare loro almeno una garanzia. Quindi, specialmente quando si tratta di Commissioni esaminatrici nei concorsi per la nomina degli insegnanti negli istituti pareggiati credo che non si debbono abbandonare a Commissioni composte esclusivamente di elementi estranei, ma invece fare in modo che queste Commissioni siano almeno presiedute da questi ispettori dai quali ci ripromettiamo tanti vantaggi.

Spero che l'onorevole ministro non avrà nessuna difficoltà ad accettare la mia proposta la quale tende a dimostrare come si debbano prendere in considerazione le condizioni dei professori delle scuole pareggiate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Riconosco buone le ragioni addotte dall'onorevole Landucci per sostenere la sua proposta; e quindi, d'accordo con la Commissione, l'accetto.

All'onorevole Credaro poi rispondo che credo sia meglio lasciare com'è formulata nel disegno di legge la dizione di questo comma, imperocchè qui si tratta di materia regolamentare. Consento nelle idee dell'onorevole Credaro; ma credo opportuna la dizione proposta. È vero che esso può, rimanendo così com'è, far sorgere qualche dubbio intorno alla sua interpretazione; ma i dubbi potranno essere chiariti nel regolamento, nel quale si potrà svolgere meglio il concetto della legge per ciò che riguarda questa materia.

Prego quindi l'onorevole Credaro di accontentarsi di questemie dichiarazioni. D'altra parte convengo nell'opportunità dell'aggiunta da lui proposta al comma g, per ciò che riguarda gli studi di metodologia; sebbene anche su questo argomento potrei osservare che si tratta di materia attinente alle scuole di magistero.

Quindi accetto il comma c) dell'onorevole Giacomo Ferri, che collima perfettamente con quello dell'onorevole Landucci; accetto l'emendamento Credaro al comma g);

ma lo prego di non insistere sulla modificazione proposta al comma *e*).

All'onorevole Graffagni poi osservo che la sua proposta è oggetto di materia regolamentare; ed io posso assicurarlo che nel regolamento terrò conto del suo desiderio.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è d'accordo con l'onorevole ministro dell'istruzione?

DANIELI, *relatore*. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Dunque la proposta dell'onorevole Landucci sarebbe sostitutiva al comma *c*) dell'articolo 26?

DANIELI, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Onorevole Credaro, ella ha udito, l'onorevole ministro accetta la sua aggiunta, cioè il comma *g*), ma non accetta il suo emendamento al comma *e*).

CRE DARO. Ringrazio l'onorevole ministro di avere accettato la mia aggiunta. Riguardo al comma *e*), poichè la dizione ministeriale è involuta, come lo stesso onorevole ministro ha dichiarato, mi pare che la mia formula sostitutiva non sarebbe da respingersi. In questa materia, onorevole ministro, si possono stabilire rapporti e intelligenze non corrette e dannose alla scuola e alle famiglie. (*Commenti*). Noi ne sappiamo qualche cosa; quindi per i libri di testo quanto più la legge è chiara e tanto migliore sarà, e perciò insisto sulla votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Sui capoversi *a*) *b*) non è stata proposta alcuna modificazione. Al comma *c*) l'onorevole ministro e la Commissione accettano la sostituzione proposta dagli onorevoli Landucci, Ferri Giacomo ed altri, in questi termini:

« *c*) eseguire speciali ispezioni negli istituti pareggiati della loro circoscrizione, e, secondo le norme stabilite nel regio decreto 13 ottobre 1904, n. 598, intervenire agli esami di licenza in qualità di commissari in quegli istituti per i quali abbiano espressa delegazione del Ministero ».

Metto a partito questa proposta sostitutiva al capoverso *c*).

(È approvata).

Il comma *d*) rimane invariato. Al capoverso *e*) l'onorevole Credaro propone di sostituire il seguente:

« *e*) esaminare l'elenco dei libri di testo proposto dai Collegi dei professori, che debbono essere i medesimi per ogni città, e permetterne o approvarne l'adozione. Con-

tro il divieto è ammesso il reclamo al Consiglio superiore ».

Questo capoverso sostitutivo dell'onorevole Credaro non è accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione. Lo metto a partito.

(*Fatta prova e controprova, il capoverso proposto dal deputato Credaro è approvato*).

Il capoverso *f*) rimane tale e quale. Poi vi è una aggiunta dell'onorevole Graffagni.

La mantiene, onorevole Graffagni?

GRAFFAGNI. Veramente non mi pareva che fosse materia di regolamento, perchè l'articolo 26 dispone in proposito.

PRESIDENTE. Doveva parlar prima!

GRAFFAGNI. Credevo che mi interrogasse! Ma, dal momento che il ministro ha promesso che di ciò si parlerà nel regolamento, con questo affidamento ritiro la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Viene ora il comma *g*) dell'onorevole Credaro che è il seguente: « promuovere gli studi di metodologia didattica e in genere delle questioni scolastiche ». Questa aggiunta è accettata dal Ministero e dalla Commissione. La metto a partito.

(È approvata).

Metto a partito l'articolo 26 nel suo complesso con le modificazioni, testè approvate.

(È approvato).

Art. 27.

Gli ispettori di ciascun Collegio si riuniranno almeno una volta al mese, per trattare degli affari di interesse comune e riferire intorno alle ispezioni eseguite e prendere gli opportuni accordi intorno a quelle da eseguire.

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 27.

(È approvato).

Presentazione d'una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Turati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TURATI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Todeschini per il reato di cui all'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo agli insegnanti secondari.

PRESIDENTE. Art. 28.

Agli ispettori sono assegnati gli stipendi e le indennità di trasferta indicate dalla tabella *H*.

Essi avranno diritto agli aumenti sennazionali stabiliti a norma del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Su questo articolo 28 vi era una proposta di modificazione dell'onorevole Landucci, ma fu ritirata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri Giacomo.

(*Non è presente*).

Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 28, avvertendo che la tabella *H*, che dell'articolo è parte integrante, è già stata approvata.

(*È approvato*).

Art. 29.

Verranno ogni anno iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione i fondi per provvedere alle ispezioni da eseguire nel corso dell'anno e per provvedere alle spese di locali e di ufficio occorrenti ai Collegi di Ispettorato regionale.

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 29.

(*È approvato*).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera i due seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione ad aumentare i limiti della lotteria a favore del Comitato esecutivo dell'esposizione da tenersi in Milano nel 1906 ».

« Proroga del termine, di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, sui provvedimenti per la città di Roma ».

Chiedo che il secondo di questi disegni di legge sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione dei seguenti disegni di legge:

1. Autorizzazione ad aumentare i limiti della lotteria a favore del Comitato esecutivo dell'esposizione da tenersi a Milano nel 1906;

2. Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, sui provvedimenti per la città di Roma.

L'onorevole ministro delle finanze chiede che sul secondo disegno di legge sia accordata l'urgenza. Se non vi sono osservazioni in contrario, l'urgenza s'intenderà ammessa.

(*L'urgenza è ammessa*).

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo agli insegnanti secondari.

PRESIDENTE. Veniamo ora all'articolo 30, quello concordato tra Ministero e Commissione, che è il seguente:

« L'attuale ufficio di regio provveditore è abolito. Per quanto riguarda l'istruzione primaria, e sino a quando non sia provveduto, con legge apposita al riordinamento dell'Amministrazione scolastica provinciale, le sue funzioni sono affidate all'ispettore scolastico circondariale scelto secondo il merito e l'anzianità dalla Commissione istituita per la promozione degli ispettori dal regolamento per l'esecuzione della legge, 24 dicembre 1904, n. 689 ».

A questo articolo viene proposto il seguente emendamento:

Sostituire:

L'attuale ufficio del regio provveditore è abolito. Per quanto riguarda l'istruzione primaria è istituita una classe di ispettori provinciali nominati per concorso collo stipendio iniziale di lire 3,500.

Credaro, Fera, Borghese, Cabrini, Chimienti, Comandini, Di Scalea.

L'onorevole Credaro ha facoltà di svolgerlo.

CRE DARO. L'emendamento concordato tra l'onorevole ministro e la Commissione rappresenta un miglioramento notevole in confronto dell'articolo primitivo. Però è da osservare questo, che il Regolamento, a cui si riferisce questo articolo concordato, non esiste ancora.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. È stato modificato.

CRE DARO. Allora sta bene.

Io però sento il dovere di richiamare l'attenzione della Camera sopra la gravità eccezionale di questo articolo. È il più grave fra quelli che compongono la legge che discutiamo.

Nella relazione ministeriale è detto, abbondantemente, che oramai l'ufficio del

provveditore si esaurisce quasi interamente nel disbrigo delle pratiche dell'istruzione elementare e che, senza l'ufficio del provveditore, l'istruzione elementare in Italia non potrebbe camminare, i comuni non potrebbero avere il concorso per l'aumento degli stipendi ai maestri elementari e difficilmente si potrebbe fare la sollecita liquidazione delle pensioni ai detti maestri e la legge sulla costruzione degli edifici scolastici avrebbe gravissimi ritardi. Leggete la relazione e vedrete enumerate tutte le attribuzioni del provveditore, che si riducono in gran parte alla direzione dell'istruzione primaria nelle provincie. E nonostante questa condizione di cose, noi qui lamentiamo i gravi ritardi nel versare ai comuni il concorso dello Stato e altri mali inerenti al funzionamento dell'amministrazione dell'istruzione primaria. Le attribuzioni del provveditore, sono assai aumentate anche in conseguenza delle leggi da noi deliberate in questi ultimi anni. Gli ispettori poi che, secondo una frase dell'onorevole Pasquale Villari, sono la colonna vertebrale dell'istruzione primaria, si trovano in questa condizione: devono ispezionare 80,000 scuole fra pubbliche e private. Essi sono o dovrebbero essere, secondo la legge del dicembre 1894, 226. A ciascuno di essi sono assegnate 350 scuole in media, ma ciascuno non può visitarne più di 200 all'anno. Duecento per 226, fa 45,000; 35,000 scuole elementari rimangono senza ispezione. Che cosa avverrà dopo che il Parlamento avrà approvato questo disegno di legge? Sessantanove ispettori, o poco meno, dovranno abbandonare le ispezioni della propria circoscrizione per dirigere l'ufficio provinciale scolastico.

È la disorganizzazione dell'amministrazione della scuola primaria.

Io prevedo la risposta del ministro, il quale ha accettato nella discussione generale un ordine del giorno Battelli, col quale si impegna a provvedere, nel più breve tempo possibile, al riordinamento dell'istruzione primaria; ma noi sappiamo che gli ordini del giorno contano nulla, e, quando poi sono accettati come raccomandazione, contano meno che nulla.

Noi non possiamo lasciare l'amministrazione scolastica provinciale neppure un mese in uno stato di disordine e di sfacelo perchè domani, quando i provveditori avranno fatto passaggio all'istruzione secondaria, noi non sapremo chissà il vicepresidente del Consiglio provinciale scolastico, chi dovrà sbrigare tutte quelle pratiche che

sono obbligatorie per gli effetti delle leggi sull'istruzione elementare. E perciò io propongo che in questa legge si istituisca una classe nuova di 69 ispettori provinciali primari con uno stipendio di 3500 lire. Attualmente ci sono due classi, una a 2500 e l'altra a 3000 lire. Questa nuova classe deve essere, o prima o poi, creata indispensabilmente. Le economie che io ho suggerito al ministro al riguardo dei capi istituto, compensano abbondantemente le spese che si vanno ad incontrare in questo articolo. Io ritengo che si porterebbe un colpo irreparabile alla scuola elementare sottraendo questi 69 ispettori senza sostituirli immediatamente.

PRESIDENTE. Onorevole Cimati, ella ha proposto un'aggiunta all'articolo 30, ma mi pare che ora essa non concordi più con la nuova formula dell'articolo.

CIMATI. Qual'è?

PRESIDENTE. Ella propone di aggiungere queste parole: « ai quali verrà accordato un congruo compenso fino all'assetto definitivo dell'amministrazione scolastica provinciale ».

CIMATI. Questa è la proposta mia.

PRESIDENTE. Sì, è la proposta sua, ma di fronte alla nuova dizione adottata dal Ministero, mi pare che non concordi.

CIMATI. Non la conosco questa nuova dizione.

PRESIDENTE. L'ho letta adesso. La rileggerò. Faccia attenzione.

« L'attuale ufficio di regio provveditore è abolito. Per quanto riguarda l'istruzione primaria, e sino a quando non sia provveduto, con legge apposita al riordinamento dell'Amministrazione scolastica provinciale, le sue funzioni sono affidate all'ispettore scolastico circondariale scelto secondo il merito e l'anzianità dalla Commissione Istituita per la promozione degli Ispettori dal regolamento per l'esecuzione della legge, 24 dicembre 1904, n. 689 ».

CIMATI. Ma non si parla di compenso, mi pare.

PRESIDENTE. Per lo meno bisognerà ridurre al singolare la sua proposta.

CIMATI. Questa è questione di forma, non di sostanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CIMATI. Mi duole di non trovarmi d'accordo, sia pure per poco, in una questione scolastica, con l'amico e collega Credaro.

Coll'emendamento con tanto calore svolto egli propone in apparenza cosa ottima; ma dico soltanto in apparenza, perchè la Ca-

mera sa che questa legge non è che un avviamento alla soluzione del problema della scuola primaria e dell'amministrazione provinciale scolastica, e un provvedimento di carattere definitivo come quello proposto dall'onorevole Credaro potrebbe ritardare, se non inceppare, la riforma così solennemente promessa dall'onorevole Bianchi.

E poi tale emendamento snatura il concetto ispiratore di quest'articolo perchè, se accettato, modificherebbe, danneggiandola, la carica degli attuali ispettori.

Confido quindi che la Camera vorrà respingerlo.

E soltanto in via transitoria, siccome aboliti i provveditori, sugli ispettori incaricati di sostituirli cade un'enorme valanga di lavoro, così propongo venga ad essi accordato un congruo compenso.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantica propone il seguente emendamento:

Sostituire:

« I regi provveditori non avranno più alcuna ingerenza nell'istruzione media o normale, ma rimarranno soltanto a capo dell'istruzione primaria nelle rispettive province ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantica.

MANTICA. Prego l'onorevole ministro e la Commissione di considerare, oltre questo emendamento, ed in correlazione con esso, anche quello che ho proposto all'articolo 57, allo scopo di evitare la consueta obiezione del Governo e del relatore, relativa ai possibili effetti finanziari. Già lo dissi nella discussione generale: sino a quando non avrete riordinato l'amministrazione provinciale scolastica se volete togliere ai provveditori l'ingerenza nell'istruzione secondaria noi possiamo concedervelo ed io lo credo anzi necessario; ma non è giusto che per provvedere all'ispezione dell'insegnamento secondario si danneggi profondamente l'istruzione primaria col toglierle chi nella provincia le sta a capo.

Ho proposto all'articolo 57 il seguente emendamento:

Sostituire:

« I provveditori non nominati ispettori conserveranno l'ufficio ed il grado attuale.

« Il Governo è autorizzato ad affidare ad ispettori scolastici l'incarico di reggere l'ufficio di provveditore agli studi per le province in cui il titolare verrà a mancare.

« Con altra legge si provvederà al riordinamento degli uffici provinciali scolastici ».

Dirò subito all'onorevole Credaro che

come conclusione delle sue parole savie e dettate dall'esperienza, era da aspettarsi il mio emendamento, non il suo.

PRESIDENTE. Ma ella suppone che sia già approvato un articolo che non è stato nemmeno discusso.

MANTICA. Mi sarò male spiegato, onorevole Presidente, ma non è così: io volevo solo spiegare intero e chiaramente il mio concetto.

Noi dobbiamo pur discutere le leggi! Se le si portano alla Camera perchè noi diciamo *amen* a qualunque cosa ci si proponga è inutile il nostro lavoro!

PRESIDENTE. Ma discutano pure. Dicevo che ella suppone approvato un articolo che deve ancora discutersi.

MANTICA. Vedrà che non è così. Io ho voluto solo citare anche l'altro emendamento mio, che è coordinato con questo e che provvede tanto all'avvenire quanto al presente.

Ora che dobbiamo provvedere all'insegnamento secondario pensiamo agli ispettori per le scuole di quell'ordine; quando dovremo provvedere all'istruzione primaria, riordinando l'ufficio scolastico provinciale, penseremo anche ai provveditori; ma per ora non distruggiamo addirittura l'ufficio del provveditore, al quale lo stesso onorevole ministro nel suo discorso sul bilancio dell'istruzione pubblica dava tanta importanza, ed al quale desiderava di assicurare maggiore indipendenza e maggiore autorità.

Nel 1904 abbiamo votato una legge di maggiori spese per l'istruzione elementare; e, mentre abbiamo dato i danari, sciupiamo poi gli organi che dovrebbero assicurare il buon andamento dell'istruzione primaria. Quando si dovrà riorganizzare l'istruzione primaria e pensare agli uffici scolastici provinciali allora proporrete ciò che vorrete sostituire al provveditore; ma non mi pare che ora si possa sopprimere un ufficio di tanta importanza così, per incidente, ed a proposito della legge sull'insegnamento secondario. L'ufficio del provveditore rimanga per l'istruzione primaria: tanto di quella secondaria i provveditori neppure ora si occupano seriamente.

I miei due emendamenti quindi, mentre danno al Governo il modo di non dovere spendere quando si tratti di colmare i posti di provveditori, che rimarranno vacanti per avere assunti i titolari di essi all'ufficio d'ispettori regionali per le scuole secondarie (e ciò sino a che non si sia riordinato

l'ufficio scolastico provinciale) ed eliminano così il pericolo di un aumento di spesa, che l'onorevole relatore mi avrebbe certamente eccettuato, mirano altresì a non scompigliare l'amministrazione scolastica provinciale e a non danneggiare di traverso e inavvedutamente l'istruzione elementare.

Questi emendamenti mi sembrano così giusti e savi, che credo l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, almeno questa volta, vogliano accondiscendere alla proposta che faccio e cedere all'evidenza delle mie ragioni, se non all'efficacia delle mie parole.

PRESIDENTE. Onorevole Mantica, la osservazione che le ho fatta non era priva di fondamento. Ella supponeva già approvato l'articolo 57 che non abbiamo ancora discusso. Avrei piuttosto capito che avesse domandato di sospendere l'approvazione di questo articolo, che non potrebbe stare in piedi senza l'approvazione di quello che viene dopo.

MANTICA. Mi sarò spiegato male. Non presupponeva questo, ma diceva che lasciando intatto l'ufficio del provveditore, io provvidi con un altro emendamento ad una delle disposizioni transitorie, (e ciò per mostrare vieppiù, oltre la ragionevolezza, anche l'innocuità finanziaria della mia proposta) al mezzo con cui il Governo può per ora non fare una maggiore spesa, visto che la proposta sospensione era fatta solo per ragioni d'economia. Io mi preoccupavo assai delle esigenze del bilancio, oltre che di quelle dell'istruzione; ma non vorrei, appunto per ciò, che spendessimo male ciò che stanziavamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cascino.

CASCINO. L'articolo 3 del disegno di legge contiene una delle più importanti e starei per dire una delle più ardite riforme che si propongono nel disegno di legge medesimo. E sono lieto che su questo articolo abbiano preso la parola colleghi autorevoli per intelletto e per competenza come gli onorevoli Cimati, Mantica, Credaro. L'articolo 3 del progetto di legge, diciamo così, primitivo diceva: che rimaneva abolito l'ufficio di provveditore e veniva sostituito l'ispettore scolastico circondariale più anziano.

Io mi sono soffermato su questa frase e pensai subito che l'ispettore più anziano vuol dire in generale l'ispettore meno colto, meno abile, perchè tutti sappiamo con quale larghezza di criteri altre volte sono stati nominati gli ispettori scolastici circondariali, e pensai allora: ma quale autorità, qua-

le prestigio può avere l'ispettore scolastico più anziano di fronte ai suoi colleghi meno anziani, ma spesse volte più colti, più intelligenti di lui? Quale autorità, quale prestigio può avere l'ispettore scolastico sui comuni e sulle autorità della provincia?

Se non che è sopravvenuto l'articolo concordato fra l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione, il quale articolo concordato dice che il provveditore abolito sarebbe sostituito dall'ispettore scolastico scelto secondo l'anzianità dalla Commissione costituita per le promozioni degli ispettori a norma della legge del 1904.

Chiunque legga questo articolo concordato pensa subito all'esistenza reale ed effettiva del regolamento a cui si fa cenno, ma, che io sappia, non esiste ancora; e nonostante che l'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole Credaro, abbia detto che è stato modificato questo articolo, noi non sappiamo ancora in che modo questa modificazione sia avvenuta.

E dirò qualche cosa di più. L'ispettore scolastico è stato ritenuto fino ad oggi non idoneo a far parte del Consiglio provinciale scolastico, ed oggi ne diverrebbe d'un tratto vice-presidente, farebbe cioè le veci del presidente che è il prefetto, quando questo mancasse.

A questo proposito debbo ricordare quello che l'onorevole ministro scrive nella sua relazione, che cioè era anche bene abolire l'ufficio del provveditore, perchè le funzioni una volta delicate ed elevate del provveditore, si sono mano mano diminuite, e il provveditore, secondo una frase del ministro Villari, si sarebbe trasformato in un capo ufficio di prefettura. Ora se l'onorevole ministro si è proposto di elevare sempre più il prestigio di colui che deve presiedere all'istruzione, come mai si può ritenere che questo fine sia raggiunto, quando al provveditore si sostituisce un modesto ispettore circondariale? Io quindi proporrei che dal momento che si vuole abolire l'ufficio del provveditore, si abolisca pure; però il Governo prenda impegno formale di presentare (ed io propongo entro l'anno 1906) un disegno di legge che valga a riformare l'ordinamento scolastico provinciale in maniera da dare più largo affidamento che questa amministrazione possa procedere con criterii più soddisfacenti e con maggiore utilità del pubblico insegnamento.

Ecco dunque lo scopo del mio emendamento, che suona così: « Col 1° gennaio 1907, dopo aver provveduto con apposita legge

al riordinamento dell'amministrazione scolastica provinciale, rimane abolito l'ufficio del regio provveditore ».

In questo modo, io penso, si potrà migliorare l'istruzione secondaria, ma non avremo trascurata l'istruzione primaria, e anzi le avremo dato maggior forza e vigore in modo che meglio risponda ai bisogni ed agli ideali del paese. Che se il Governo ha dei doveri verso la scuola media e superiore, la quale serve alle classi abbienti, io credo non ne abbia meno per la scuola popolare, alla quale appunto accede il popolo per attingervi quella modesta, elementare coltura ed educazione che è indispensabile ad ogni cittadino in uno Stato civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cortese.

CORTESE. Due sole parole. Io approvo in gran parte le idee svolte dagli onorevoli Mantica e Cascino. Ma non basta: come tutti sanno, l'amministrazione scolastica provinciale è stata variamente mutata dalla legge Casati sino al decreto 22 settembre 1867. Ora questo decreto (prego i colleghi a notar bene) questo decreto contiene la seguente dicitura: il presente decreto sarà convertito in legge. E non fu mai convertito in legge! (*Interruzione — Conversazioni*).

Ora noi ci troviamo in questa condizione: da una parte abbiamo un'amministrazione scolastica che è illegale, e dall'altra abbiamo solo la promessa di farne una nuova. Ora io vorrei che il ministro precisasse un po' più la frase vaga che si contiene in questo articolo 30, vale a dire che determinasse almeno una scadenza per la presentazione di tale disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli, il quale ha questo emendamento: alla terza riga, invece delle parole, *sino a quando non sia provveduto* sostituire queste altre: *per l'anno scolastico attuale entro cui sarà provveduto*, ecc.

BATTELLI. Mi pare che questo emendamento coordini e riassume tutto quello che si è detto dai colleghi. Poichè appena andata in vigore la legge, avremo Consigli scolastici provinciali mancanti di direzione. Se infatti dovessero presiederli i provveditori, come vuole l'onorevole Mantica, ci troveremmo nel grave imbarazzo che uno stesso provveditore (ora ispettore regionale) che risiederà soltanto nelle città capitali, dovrebbe dirigere contemporaneamente diversi Consigli; cioè in tutti i capoluoghi di

provincia della regione. (*Interruzione del deputato Mantica*).

Se poi l'Ufficio dovesse essere diretto dall'ispettore scolastico, ne avremmo evidentemente tutti quegli inconvenienti che i colleghi hanno anche ora enumerato e che ho accennato anch'io quando si trattò della discussione generale. Perciò è necessario che questo stato di cose precario e difficilissimo per l'amministrazione provinciale cessi al più presto; a questo scopo ho presentato l'emendamento, che limita entro il presente anno scolastico, l'epoca della riorganizzazione di tali amministrazioni. Credo che il ministro, dopo le dichiarazioni fatte da lui stesso, non potrà trovare nulla da opporre a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea.

DI SCALEA. Io credo che la questione sollevata all'articolo 30 dagli onorevoli Credaro, Mantica e Cascino sia di grande importanza e tecnica e politica, perchè in fondo si tratta di questo. Non è un anno che noi abbiamo votata una legge sulla istruzione primaria, legge di grandissima importanza soprattutto per la sua indole sociale, giacchè le disposizioni di quella legge tendevano appunto a migliorare sempre più lo sviluppo della istruzione primaria e ad accogliere o per lo meno a mitigare la grande piaga dell'analfabetismo con tutte quelle scuole aggiuntive che precisamente nella legge del passato anno sono comprese. Si trattava quindi di esplicitare tutto un programma essenzialmente democratico, vera funzione dello Stato, nell'istruzione primaria. Ora a chi era affidato questo grande problema che la legge dell'anno passato ha voluto considerare risolvendolo o tentando di risolverlo col maggior vantaggio delle regioni che ancora hanno massima la piaga dell'analfabetismo?

Era affidato ai provveditori. Ma ecco che appunto nel periodo di incubazione e di sviluppo di una legge organica così importante per l'istruzione del popolo italiano, ecco che noi veniamo con un'altra legge, che serve pure interessi rispettabilissimi ma che non ha però l'altissimo fine dell'educazione del popolo come la legge votata sull'istruzione primaria, ecco che noi veniamo a turbare la direzione di questa istruzione stessa, e ciò proprio in un periodo in cui avremmo dovuto invece lasciare ai funzionari incaricati della sorveglianza e della applicazione di quella legge, intera libertà e padronanza della loro funzione.

Cosicchè a me pare, onorevole ministro,

che la questione sia molto grave rispetto alla legge sull'istruzione primaria. Quale il rimedio? Io mi avvicinerei radicalmente al rimedio proposto dall'onorevole Credaro, perchè egli diceva: affidiamo a degli ispettori provinciali questa funzione delicatissima che l'ultima legge sulla istruzione primaria ha resa ancor più importante. L'onorevole ministro potrà subito obbiettarci, ed io non mi dissimulo la gravità dell'obiezione: come volete voi che noi nominiamo un impiegato, un funzionario per una legge che ebbe il titolo dall'istruzione primaria, in una legge che concerne soltanto l'istruzione media secondaria? E l'obiezione è senza dubbio grave ed io stesso me la metto dinanzi. Però noi non possiamo lasciare questo problema in sospeso. Il Parlamento non può dare alle popolazioni l'esempio che una legge importantissima come quella ultimamente votata rimanga senza limiti di tempo inattuata. Inattuata dico, perchè gli ispettori che noi nominiamo con questo emendamento concordato non avranno quella autorità, quella vigilanza e cura che deve avere un funzionario incaricato di una speciale missione ispettiva, perchè la ispezione scolastica nella istruzione primaria non è soltanto una funzione, ma così come noi l'abbiamo organizzata dovrebbe essere un apostolato. Quindi io dico: mettiamo nell'emendamento concordato, se anche non volete accettare uno degli emendamenti Cascino, o Credaro o Mantica, ma mettiamo in un modo qualunque che a voi piaccia, mettiamo nell'articolo almeno il limite di tempo.

Io mi contento di molto poco, ma che entro un tempo brevissimo la questione sia risolta perchè non vorrei davvero e non voglio che quella provvida legge ultima sulla istruzione primaria rimanga lettera morta con danno gravissimo della educazione del popolo, con danno quindi di una vera ed altissima funzione dello Stato, senza poi dire del danno gravissimo che ne verrebbe a quelle povere popolazioni che dalla nuova legge sull'istruzione primaria attendevano un raggio di luce per fugare l'analfabetismo sempre crescente. Ed ora io presenterei all'onorevole ministro una questione soltanto di nome.

Nell'emendamento concordato è detto pure che le funzioni del provveditore sono affidate all'ispettore scolastico circondariale. Io osservo all'onorevole ministro che noi non possiamo più adoperare questa dizione inquantochè con la legge del 4 dicembre

1904 questi circondari sono stati soppressi, noi non abbiamo più per quella legge dei circondari, ma soltanto delle circoscrizioni e quindi per essere esatti nelle formole di questa legge noi non dobbiamo parlare di ispettori circondariali, ma di circoscrizioni. Io spero che l'onorevole ministro, a parte questa semplice questione di forma, vorrà rassicurare tutti noi che siamo molto amici degli insegnanti medi e secondari ma anche amici molto dell'istruzione primaria del nostro popolo, rassicurarci affinchè abbia limite e fine questo stato precario che non risponde affatto alla coscienza di noi tutti e credo non risponda neppure al desiderio dell'onorevole ministro della pubblica istruzione. (*Benissimo!*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della pubblica istruzione*. Non mi ero dissimulato la gravità e la importanza delle disposizioni contenute in questo articolo 30, ma non mi sarei aspettato tanta ostilità da parte di uomini delle diverse parti della Camera e così competenti. La questione è stata messa in modo da impressionare, ma certamente non conforme a verità e in assoluta opposizione a quanto aveva concepito chi redigeva l'attuale disegno di legge. Si è quasi messa una preoccupazione nell'animo di tutti che le disposizioni date in questo articolo offendano gli interessi e le funzioni che riguardano la scuola elementare, della quale già molto si è occupata e preoccupata la Camera, e molto si è preoccupato il paese.

La vera ragione di questo articolo è di dare una maggiore vitalità alla scuola secondaria, non togliendola, anzi infondendone di più, alla scuola elementare. Perchè è facile dire: il provveditorato resti, spogliandosi delle funzioni che finora ha avuto di moderatore sulla scuola secondaria, lasciandolo per tutto ciò che riguarda le scuole elementari, gli edifici scolastici, la liquidazione del concorso dello Stato, i sussidi, e tutte le altre cose stabilite dalla legge del 1904 e dalle precedenti; ma non è senza ragione che io mi sono indugiato nella relazione intorno alle condizioni del provveditorato. Io ho detto anche nella discussione generale — e mi auguro che la Camera voglia far ragione al mio pensiero — quando un organismo è logorato così come appare dalla relazione, che cosa bisogna fare? Credete voi che si possa facilmente ricondurlo ad una funzione

vigorosa, per quanto gli si tolga una parte del compito che prima gli era assegnato?

Io non lo credo. Le abitudini sono abitudini, e finiscono col divenire automatismo. Quando gli organi sono logorati — o hanno funzionato lungamente secondo una certa maniera, e con poca efficacia — togliete pure a questo meccanismo una parte qualsiasi della sua attività, resterà sempre logoro, e non darà mai quel lavoro e quell'effetto utile che noi desideriamo per quel dato oggetto. Io credo che su questo potremmo essere tutti d'accordo.

Far rimanere dunque il provveditorato così com'è, affidandogli solo le scuole elementari, ritengo che sarebbe stato un errore a cui il ministro dell'istruzione pubblica non avrebbe più potuto portare rimedio. E quindi miglior cosa è, in questo caso, ricomporre nuovi organismi, che meglio rispondano ad una nuova funzione. Ed ecco perchè avevo in questa maniera concepito un ispettorato per le scuole secondarie ed uno per le primarie, togliendo di mezzo i provveditori, ed i non sono preoccupato di quello che avverrà. Ma mi si dice: come volete che un ispettore circondariale possa assumere le funzioni che ha attualmente il provveditore? Sicuramente.

L'articolo emendato e concordato dice che le funzioni sono affidate all'ispettore scolastico circondariale (ed io qui riconosco che la dizione deve essere modificata) scelto secondo il merito e l'anzianità da una Commissione nominata dal ministro; ed io credo che tutto questo debba e possa rassicurare la Camera intorno alla scelta di questi ispettori di circoscrizione.

D'altra parte un certo numero di provveditori rimarrà. Ne potrà essere in qualche maniera contento l'onorevole Credaro; io no, perchè vorrei vedere scomparire tutti i provveditori; ma giacchè un certo numero ne rimane, questi potranno disimpegnare quelle funzioni che alcuni della Camera, come l'onorevole Credaro ed altri, vorrebbero loro affidare...

Ed allora se la Camera consente in questo mio concetto, che è fondamentale, che val meglio riformare sostanzialmente questo istituto e congegnarlo in modo da avere un effetto utile, maggiore di quello che attualmente si ha dalla vecchia organizzazione, deve convenire anche che in questo periodo di transizione noi non avremo nemmeno un grande disagio per quanto riflette la scuola primaria. Per dimostrare che quanto ho detto nella discussione generale è un senti-

mento profondo mio, un pensiero che deve essere attuato, una tutela che il Governo deve alla scuola primaria (e con ciò credo anche di rispondere ai dubbi dell'onorevole Di Scalea e di eliminarli) io accetto l'emendamento dell'onorevole Battelli, che risponde del resto anche a quanto desideravano gli onorevoli Cortese e Mantica, perchè io sento il dovere di provvedere, immediatamente, dopo l'approvazione di questa legge, al riordinamento dell'ufficio scolastico con gli ispettori centrali e con varie modificazioni nella formazione dei Consigli scolastici. Non potrei invece accettare l'emendamento e l'aggiunta dell'onorevole Credaro, perchè non è possibile introdurre una modificazione così importante e che riguarda altre scuole. Io però fo promessa formale, e perciò accetto l'emendamento Battelli, di presentare — e sarà dovere di chiunque si troverà al mio posto di attuarla — una legge la quale riordini l'ispettorato provinciale.

Io credo che dopo questa dichiarazione la Camera vorrà approvare l'articolo emendato nel testo concordato tra me e la Commissione, salvo l'aggiunta proposta dall'onorevole Battelli.

PRESIDENTE. Esclude tutti gli altri emendamenti?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Escludo tutti gli altri.

PRESIDENTE. Anche l'aggiunta dell'onorevole Cimati?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Pregho l'onorevole Cimati di non insistere.

CIMATI. La accetti come raccomandazione.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Come raccomandazione la accetto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

DANIELI, *relatore*. A me sembra che tutte le preoccupazioni dei vari oratori che hanno parlato intorno a questo articolo, debbano cadere dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro.

È evidente che nello stato attuale delle cose non vi sarà alcun mutamento, ma esso continuerà per tutt'ol'anno scolastico in corso, perchè soltanto nel nuovo anno scolastico funzionerà l'ufficio di ispettorato. Quindi quando l'onorevole ministro accetta l'emendamento Battelli, secondo il quale per il nuovo anno scolastico sarà provveduto con una apposita legge al riordinamento dell'amministrazione provinciale scolastica, a me pare

che tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 30 potrebbero essere ritirati.

Per quanto riguarda l'emendamento concordato tra Governo e Commissione, l'onorevole ministro ha dimenticato di fare osservare che quel regolamento...

BIANCHI LEONARDO, *ministro della pubblica istruzione*. È vero.

DANIELI, *relatore*. ...quel regolamento, di cui si parla in quest'articolo, non è stato ancora approvato dal Consiglio di Stato; quindi non si può farne cenno.

Ecco perchè, invece di dire « scelto secondo il merito e l'anzianità dalla Commissione istituita per la promozione degli ispettori dal regolamento ecc. », l'onorevole ministro ha proposto alla Commissione e la Commissione ha accettato di dire: « scelto secondo il merito e l'anzianità da una Commissione nominata dal ministro ».

Vi sarebbe una seconda variazione, proposta dall'onorevole Di Scalea, per sostituire alle parole « ispettore scolastico circondariale » le altre: « ispettore scolastico della circoscrizione »; perchè le nuove circoscrizioni, approvate dalla legge del 1904, non corrispondono più ai circondari.

CRE DARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Cominciamo ad intendere. Secondo le proposte del ministro e della Commissione, l'articolo dovrebbe essere formulato così:

« L'attuale ufficio del regio provveditore è abolito. Per quanto riguarda l'istruzione primaria (e qui verrebbe la proposta dell'onorevole Battelli) per l'anno scolastico attuale (io mi permetterei di dire *corrente*, perchè c'è a poca distanza la stessa parola *attuale*) entro cui sarà provveduto con legge apposita al riordinamento dell'amministrazione scolastica provinciale, le sue funzioni sono affidate all'ispettore scolastico del circondario, scelto secondo il merito e l'anzianità da una Commissione nominata dal ministro ».

Onorevole Credaro, insiste?

CRE DARO. Permetta l'onorevole ministro di dichiararmi alquanto scettico sulle promesse di leggi, che vengono fatte anche con articoli di legge: perchè, nella legge 8 luglio 1904, all'articolo quattro, si prometteva al Parlamento entro un anno la presentazione d'un progetto sulle fondazioni scolastiche; all'articolo otto un'altro progetto di riordinamento delle scuole normali; ma l'anno è passato, e questi due progetti nessuno li ha visti venire innanzi alla Camera.

È grave quel che ha detto il ministro:

che vi sarebbero due specie di provincie, in una delle quali rimarrebbe l'ufficio del provveditorato, ed in altra, no. È questa una disparità che darà luogo a molti inconvenienti. Aggiungo una osservazione di forma all'emendamento concordato fra ministro e Commissione. Questo dice: « Per quanto riguarda l'istruzione primaria, sino a quando non sia provveduto con legge apposita al riordinamento dell'amministrazione scolastica provinciale, le sue funzioni sono affidate all'ispettore scolastico di circondario, scelto ecc. ».

Ma quanti sono gl'ispettori scolastici del circondario? Sarà l'ispettore del primo, del secondo?...

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Si sceglie.

CRE DARO. Allora si dice: ad un ispettore scelto. Facciamo il caso concreto. A Roma, con questo disegno di legge, il provveditore entra nell'ufficio di ispettore. Nel primo circondario di Roma, ci sono due o tre ispettori; e poi tre o quattro ispettori nella provincia. Quale sarà scelto? Se uno della provincia, egli deve abbandonare la sua circoscrizione che non avrà più ispezione; se quello del capoluogo della prima circoscrizione, egli pure dovrà abbandonare le 450 o 500 scuole a lui affidate, per attendere al suo nuovo ufficio. Perciò il danno per l'istruzione primaria non è immaginario, ma reale. La Commissione che ha preparato questo disegno di legge, ha tutelato benissimo gli interessi dell'istruzione media, ed ha dimenticato completamente quelli dell'istruzione primaria. Sono centinaia di migliaia di lire portate via, quasi di soppiatto, all'istruzione primaria, con questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DANIELI, *relatore*. Debbo innanzi tutto rispondere all'onorevole Credaro che non è affatto vero che con questo disegno di legge si vengano a sottrarre centinaia di migliaia di lire, nè alcuna somma qualsiasi all'istruzione primaria. A me pare poi che la questione sollevata dall'onorevole Credaro oramai non abbia più nessuna importanza; imperocchè tutto quello, che è stabilito in questo articolo non si farà nell'anno scolastico in corso, durante il quale rimangono le cose come sono. Per il nuovo anno scolastico sarà pronta la legge, che riordina l'Amministrazione provinciale scolastica, e le cose saranno regolate in base ad essa.

Quanto allo scetticismo manifestato dall'onorevole Credaro intorno allà nuova legge, non posso negare che in parte egli abbia ragione; ma debbo credere che, dopo questa discussione, dalla quale è risultata la necessità assoluta di una nuova legge, che riordini l'Amministrazione provinciale scolastica, l'onorevole ministro si farà premura di presentarla alla Camera, perchè possa essere approvata in tempo utile per il nuovo anno scolastico. Pregherei quindi ancora una volta l'onorevole Credaro di non voler insistere nel suo emendamento.

Quanto all'ispettore...

CREDARO. Pregherei di dire: ad un ispettore scolastico di circoscrizione.

DANIELI, *relatore*. Sta bene: questo è il concetto della legge: mentre prima era un ispettore *circondariale*, ora divenne un *ispettore scolastico di circoscrizione*.

PRESIDENTE. Dunque onorevole Credaro...

CREDARO. Dopo le spiegazioni del ministro e del relatore non ho più ragione d'insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Mantica, mantiene o ritira?

MANTICA. Debbo osservare all'onorevole relatore come l'articolo dica che l'ufficio di regio provveditore è abolito. Non dice nel futuro anno o in un altro, ma dal primo del venturo gennaio: vi accorgete della serietà delle mie obiezioni quando andranno alla Corte dei conti i decreti per sistemare le condizioni dei provveditori, che rimarranno in carica. L'onorevole ministro osservò che si fa questa amputazione per riordinare poi tutta l'amministrazione scolastica provinciale. Non comprendo come questo suo concetto di amputazioni curative si possa estendere anche alla decapitazione, e quindi alla distruzione di un organismo, per poi riordinarlo. Ma, poichè veggo che, anche adducendo buone ragioni, è inutile ormai discutere e far proposte relative a questa legge, ritiro l'emendamento. Verrà presto giorno, in cui avremo occasione di riparlare di ciò; e gli eventi forse mi daranno ragione. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non facciamo conversazioni; dicano se insistono o no.

Onorevole Cascino?

CASCINO. Dopo le dichiarazioni del ministro non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Cimati?

CIMATI. Non ho ragione d'insistere, poichè l'onorevole ministro accetta il mio emendamento come raccomandazione.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 30 resta così formulato:

L'attuale ufficio di regio provveditore è abolito. Per quanto riguarda l'istruzione primaria e per l'anno scolastico corrente, entro cui sarà provveduto con legge apposita al riordinamento dell'amministrazione scolastica provinciale, le sue funzioni sono affidate ad un ispettore scolastico di circoscrizione scelto secondo il merito e l'anzianità di una Commissione nominata dal ministro.

Metto a partito questo articolo così modificato.

(È approvato).

PERSONALE DI SEGRETERIA E DI SERVIZIO.

Art. 31.

A ciascun Collegio di ispezione saranno addetti:

- a) un ufficiale d'ordine;
- b) uno scrivano;
- c) un inserviente-custode.

(È approvato).

Art. 32.

Lo stipendio degli ufficiali d'ordine e degli scrivani degli uffici di ispezione regionale è determinato dalla tabella I.

Lo stipendio degli inservienti-custodi negli uffici medesimi è regolato colle norme indicate nel seguente articolo 45 per gli inservienti custodi dei Licei-Ginnasi e delle Scuole normali (vedi le tabelle J e L).

Tutti hanno diritto agli aumenti sennnali a norma del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Onorevole relatore, secondo me, non si potrebbe dire: « vedi le tabelle J e L ».

DANIELI, *relatore*. È un errore di stampa; non si tratta dell'articolo 45, ma dell'articolo 37 per gl'inservienti-custodi dei Licei-Ginnasi e delle scuole normali, e quindi della tabella I.

PRESIDENTE. E la tabella J a che cosa serve?

DANIELI, *relatore*. Quella si riferisce al personale di servizio dell'ispettorato regionale.

PRESIDENTE. Ma non era meglio omettere quest'ultima parte, dal momento che gli inservienti custodi dei licei-ginnasi sono contemplati da un articolo successivo?

DANIELI, *relatore*. Allora bisogna dire: « Lo stipendio degli inservienti e custodi è determinato dalla tabella I ».

PRESIDENTE. Insomma mi pare che l'articolo non sia ben chiaro, e che ci siano parole inutili!

DANIELI, *relatore*. Qui si tratta degli stipendi degli inservienti-custodi degli uffici di ispezione regionale, mentre l'articolo 37 contempla gli stipendi degli inser-

vienti custodi dei Licei-Ginnasi e delle scuole normali; dunque si deve dire: « lo stipendio degli inservienti custodi negli uffici medesimi è determinato dalla tabella J ».

PRESIDENTE. Le tabelle I e J sono le seguenti:

Tabella I.

(Art. 32).

Personale di segreteria dell'ispettorato regionale.

Numero	UFFICIO	Stipendio
4	Ufficiali d'ordine	2,000 —
6	Id. id.	1,800 —
4	Scrivani	1,400 —
6	Id.	1,200 —

Tabella J.

(Art. 32).

Personale di servizio dell'ispettorato regionale.

Numero	UFFICIO	Stipendio
10	Inservienti-custodi	750 —

DANIELI, *relatore*. In seguito sempre alla deliberazione della Camera, che ha portato i collegi d'ispezione regionale da dieci ad undici, nella tabella I dove è detto « sei ufficiali d'ordine a lire 1,800 », si deve dire « sette »; e dove è detto « sei scrivani a lire 1,200 » si deve dire « sette »; parimenti nella tabella J dove è detto « dieci inservienti-custodi », deve dirsi « undici ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Rileggo l'articolo 32:

« Lo stipendio degli ufficiali d'ordine e degli scrivani degli uffici di ispezione regionale è determinato dalla tabella I.

« Lo stipendio degli inservienti-custodi negli uffici medesimi è determinato dalla tabella J.

« Tutti hanno diritto agli aumenti sessen-

nali a norma del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3629 ».

Avverto che la tabella *I* deve essere modificata in questo senso, che invece di 6 ufficiali d'ordine si deve dire 7; e dove è detto

6 scrivani a 1200, si deve dire 7. E così nella tabella *J*, invece di 10 inservienti-custodi, si deve dire 11.

Rileggo le due tabelle così modificate:

Tabella I.

(Art. 32).

Personale di segreteria dell'ispettorato regionale.

Numero	UFFICIO	Stipendio
4	Ufficiali d'ordine	2,000 —
7	Id. id.	1,800 —
4	Scrivani	1,400 —
7	Id.	1,200 —

Tabella J.

(Art. 32).

Personale di servizio dell'ispettorato regionale.

Numero	UFFICIO	Stipendio
11	Inservienti-custodi	750 —

Pongo a partito l'articolo 32 del quale ho dato lettura, colle annesse tabelle *I* e *J*.

(È approvato).

Art. 33.

I Licei-Ginnasi e le Scuole normali, che da un triennio almeno abbiano una popolazione scolastica media non inferiore a 400 alunni, avranno un segretario dell'ufficio di Direzione.

Qualora in un successivo periodo quin-

quennale la popolazione scolastica di uno di detti istituti a cui sia stato assegnato un segretario risulti, almeno di un quinto, inferiore alla media stabilita, vi sarà soppresso il posto di segretario.

(È approvato).

Art. 34.

Per venire nominati ufficiali d'ordine negli Ispettorati regionali o segretari nei licei-ginnasi o nelle scuole normali occorre essere forniti di licenza dal liceo o dall'istituto tecnico o dalla scuola normale.

Per venire nominati scrivani negli Ispettorati regionali occorre essere forniti di licenza dal ginnasio o dalla scuola tecnica.

A questo articolo l'onorevole Credaro propone di aggiungere al comma primo:

« Ma avranno la preferenza gli abilitati all'insegnamento secondario secondo l'ordine di merito ».

L'onorevole Credaro ha facoltà di parlare.

CREDARO. Il mio discorso ha già avuto effetto.

DANIELLI, *relatore*. È accettato.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 34 coll'aggiunta proposta dall'onorevole Credaro, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 35.

Il ruolo e gli stipendi dei segretari dei licei-ginnasi e delle scuole normali sono determinati dalla tabella K.

Quando per l'aumentata popolazione scolastica dovrà provvedersi il segretario ad alcuno dei licei-ginnasi o delle scuole normali che ne erano sfornite, i nuovi posti saranno istituiti colla legge del bilancio e portati in aumento di quelli costituenti la seconda classe del rispettivo ruolo.

Analogamente, i posti di segretario che venissero soppressi saranno portati in diminuzione di quelli costituenti la detta seconda classe.

Tabella K.

(Art. 35).

Segretari dei licei ginnasi e delle scuole normali.

Numero	UFFICIO	Stipendio
15	Segretari	1,400 —
24	Id.	1,200 —

Metto a partito questo articolo coll'annessa tabella.

(È approvato).

Art. 36.

Alla prima applicazione della presente legge tutti i segretari saranno assegnati alla seconda classe.

Il Ministero provvederà successivamente per le promozioni alla prima classe in base al merito, in modo che dentro cinque anni dalla prima applicazione della legge il ruolo stabilito dalla tabella K abbia attuazione completa.

Successivamente le promozioni dalla seconda alla prima classe avranno luogo annualmente per anzianità senza demerito, in corrispondenza dei posti che si renderanno vacanti.

I segretari dei licei-ginnasi o delle scuole normali hanno diritto agli aumenti sessennali, in conformità del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

A quest'articolo si deve aggiungere il seguente comma concordato:

« Nella loro nomina avranno diritto alla preferenza coloro che avranno prestato lodevole servizio in tale qualità da almeno un anno presso i regi licei e le regie scuole normali anche se non forniti dei titoli richiesti dall'articolo 34 ».

Metto a partito l'articolo 36 coll'aggiunta concordata.

(È approvato).

Art. 37.

Il ruolo e gli stipendi dei macchinisti, commessi e inservienti-custodi dei licei-ginnasi sono determinati dalla tabella L.

« A datare dalla loro nomina, i detti funzionari avranno diritto a due aumenti biennali consecutivi, ciascuno nella misura stabilita nella detta tabella; e successivamente avranno diritto agli aumenti sessennali a norma del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Do lettura della tabella L, che è parte integrante di questo articolo :

Tabella L.

(Art. 32 e 37).

Personale di servizio dei licei-ginnasi (1).

Numero	UFFICIO	Stipendio	Misura di ciascuno dei due aumenti biennali
109	Macchinisti	1000	100
275	Commessi	850	100
275	Inservienti-custodi (2)	750	75

(1) Sono esclusi i macchinisti, commessi e inservienti-custodi dei licei-ginnasi della Sicilia. Ma ai due aumenti biennali nella misura di lire 75 ognuno, avranno diritto gli inservienti dell'istituto tecnico di Modica.

(2) Le incombenze di inserviente-custode saranno per quanto è possibile affidate ai bidelli; i quali percepiranno in questo caso come remunerazione lire 350 annue, tranne per coloro che già percepiscono la retribuzione di lire 400, la quale sarà mantenuta.

Salvi i diritti acquisiti dagli inservienti-custodi in servizio alla promulgazione della legge 12 luglio 1900, n. 259, l'alloggio dove il ginnasio e il liceo sono uniti sarà accordato ad un solo inserviente-custode. Qualora per difetto di locali non sia possibile accordare tale alloggio, l'inserviente-custode avrà diritto ad una equa indennità a carico dell'ente, che deve fornire il locale all'istituto.

DANIELI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELI, *relatore*. In ossequio alla deliberazione della Camera che ha voluto mantenere l'antica denominazione di bidello, invece di commesso, tanto nell'articolo, quanto nell'annessa tabella, bisogna dire bidello.

PRESIDENTE. Così anche nella nota commedia di Ferravilla non occorreranno cambiamenti! (*Si ride*).

Metto a partito l'articolo 37 e la tabella L con la modificazione, di cui ha parlato il relatore.

(È approvato).

PROFINE DI ESAME.

Art. 38.

Negli esami di ammissione alle varie classi degli istituti classici, tecnici e normali un terzo delle tasse d'esame sarà ripartito in parti uguali fra i componenti la Commissione esaminatrice.

A quest'articolo c'è un'aggiunta dell'onorevole Fradeletto. È la seguente: dopo le parole « un terzo delle tasse d'esame » aggiungere « pagate dai candidati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

FRADELETTO. A maggior sincerità propongo che dopo le parole « tasse d'esame » si aggiungano le parole « pagate dai candidati ».

DANIELI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELI, relatore. Per ciò che riguarda gli esami di licenza, avrà visto l'onorevole Fradeletto che il disegno di legge muta il sistema attuale; imperocchè nella tabella *M*, articolo 39, assegna a ciascun insegnante una somma fissa per ciascun candidato. Per ciò che riguarda gli esami d'ammissione...

FRADELETTO. Parlo degli esami d'ammissione.

DANIELI, relatore. ...la proposta dell'onorevole Fradeletto tenderebbe a ripartire fra gli insegnanti, come propine, il terzo effettivo delle tasse, pagate dai candidati, imperocchè attualmente non proprio il terzo delle tasse, pagate dai candidati, è ripartito come propine, ma il terzo di quanto ammontavano le tasse prima dell'aumento di esse. Senonchè ci troviamo di fronte ad una difficoltà insormontabile, onorevole Fradeletto; perchè i proventi dell'aumento della tassa d'ammissione hanno già una destinazione. Infatti l'articolo 28 della legge degli 8 luglio 1904 stabilisce che le somme derivanti dall'aumento delle tasse d'ammissione siano destinate a sussidiare i comuni per acquisto di materiale scolastico delle scuole elementari. Ci troviamo, lo ripeto, dinanzi ad una difficoltà insormontabile, che ci vieta di accettare la proposta dell'onorevole Fradeletto.

FRADELETTO. E allora dovevate modificare la dicitura!

DANIELI, relatore. No!

FRADELETTO. Sì, perchè il terzo deve essere il terzo! Attualmente su 150 lire, invece di averne 50, ne hanno 33!

PRESIDENTE. Onorevole Fradeletto, favorisca di chiedere di parlare!

FRADELETTO. Scusi, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Insiste nella sua proposta?

FRADELETTO. Di fronte a questa dichiarazione dell'onorevole relatore, che la difficoltà è insormontabile, non insisto; ma rilevo però che, per effetto di una legge italiana, il terzo non è il terzo. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 38, con l'annessa tabella *L*.

(*È approvato*).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro per presentare alcuni disegni di legge.

CARCANO, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la proroga del corso legale dei biglietti di banca; un altro disegno di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906; e un altro disegno di legge per proroga a tutto il mese di dicembre 1906 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi.

Chiedo che tutti e tre questi disegni di legge siano trasmessi alla Giunta generale del bilancio per ragioni di competenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione dei seguenti tre disegni di legge:

1. Proroga a tutto il mese di dicembre 1906 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi;

2. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906;

3. Proroga del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione.

L'onorevole ministro del tesoro chiede l'invio di questi tre disegni di legge alla Giunta generale del bilancio. Se non vi sono osservazioni in contrario, così s'intende stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione del disegno di legge sullo stato economico degli insegnanti secondari.

PRESIDENTE. Veniamo all'articolo 39:

Art. 39.

Negli esami di licenza dal liceo, dal ginnasio, dalla scuola normale, dalla scuola tecnica e dalla scuola complementare, spetterà a ciascun componente la Commissione esaminatrice, e per ciascun candidato, una propina nella misura fissata dalla tabella *M*.

Negli esami di licenza dagli istituti tecnici e nautici:

1° al Presidente e a ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice, se

insegnanti nella ultima classe del corso, spetterà per ciascun candidato della rispettiva sezione una propina nella misura fissata dalla tabella medesima;

2° a ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice, ma non insegnanti nell'ultima classe del corso, spetterà la me-

desima propina, ma soltanto per quei candidati i quali dovranno sostenere l'esame nelle discipline impartite dai detti insegnanti.

Si dà lettura anche dell'annessa tabella M.

LUCIFERO, segretario, legge:

Tabella M.

(Art. 39).

Propine di esame di licenza.

ISTITUTI	Pre- sidente		Membri della Commissione
	Lire	Lire	
Liceo	5. »	3.25	
Ginnasio (unito al liceo)	4. »	2.75	
Id. (isolato)	4.50	3.25	
Istituto tecnico	5. »	3.25	Insegnanti di tutte le materie meno la calligrafia.
		1.50	Insegnante di calligrafia.
Istituto nautico	2. »	1.25	
		0.50	Insegnanti di disegno e calligrafia.
Scuola tecnica	1.50	0.90	Id. delle altre materie.
		1. »	Insegnanti di pedagogia, di lettere italiane, di storia e geografia, di matematica, di scienze naturali.
Scuola normale femminile	2. »	0.65	Insegnanti di disegno, di calligrafia, di canto, di agronomia, di lavori donneschi, di ginnastica.
		1.25	Insegnanti di pedagogia, di lettere italiane, di storia e geografia, di matematica e scienze naturali.
Scuola normale maschile	2. »	0.75	Insegnanti di disegno e calligrafia, di canto, di agronomia, di ginnastica.
		1. »	Insegnanti di italiano, di storia e geografia, di francese, di matematica, di scienze naturali.
Scuola complementare	2. »	0.65	Insegnanti di disegno, di calligrafia, di lavori donneschi, di ginnastica.

DANIELI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELI, *relatore*. Le ultime parole della tabella *M* « di ginnastica » vanno cancellate, perchè l'ultimo regolamento, che ha forza di legge, ha abolito l'esame di ginnastica nelle scuole complementari. Quindi quell'esame non esiste più.

PRESIDENTE. Allora si deve dire soltanto così: « insegnanti di disegno, di calligrafia e di lavori donneschi ».

DANIELI, *relatore*. Debbo inoltre fare osservare che la cifra delle propine di esame di licenza per insegnanti di disegno, di calligrafia, di lavori donneschi, nelle scuole complementari, dev'essere di 0.85, anzichè di 0.65.

PRESIDENTE. L'ultima cifra?

DANIELI, *relatore*. Sempre l'ultima cifra.

PRESIDENTE. Allora l'ultima cifra della tabella, invece di 0.65 deve dire 0.85.

Con queste modificazioni metto a partito l'articolo 39 e l'annessa tabella *M*.

(È approvato).

RIUNIONE D'INSEGNAMENTI.

Art. 40.

All'atto dell'applicazione della presente legge sarà conservato nella distribuzione degli insegnamenti lo stato attuale.

Successivamente (e di mano in mano che per effetto di vacanze di cattedre venga a diminuire il personale di ruolo, o in un singolo istituto vengano a mutare le condizioni del numero della popolazione scolastica o del personale insegnante che vi è addetto) si provvederà agli insegnamenti compresi nella tabella *N* secondo le norme e i raggruppamenti indicati nella tabella medesima.

In relazione alle esigenze derivanti da mutamenti di programmi o di orari o da diverso ordinamento delle scuole, la detta tabella potrà essere modificata per decreto reale.

Si dà lettura della tabella *N*.

LUCIFERO, *segretario*, legge:

* Nuova Tabella N concordata.

Riunione di insegnamenti e norme relative a determinate discipline.

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra (1)	Norme relative a determinate discipline
Liceo-Ginnasio.			
Lettere latine e greche ..	1 (Liceo)	—	Nelle sedi in cui non sia possibile di raggiungere il limite minimo di orario voluto dall'art. 10 aggiungendo all'insegnamento normale di filosofia il medesimo insegnamento nelle classi aggiunte dello stesso liceo, o nelle classi ordinarie o aggiunte di altro liceo al professore di filosofia è assegnato, secondo i titoli di cui è provveduto, l'insegnamento di discipline storiche o letterarie nel liceo o nel ginnasio, fino a raggiungere detto limite di orario.
Lettere italiane	1 (Id.)	—	
Filosofia	1 (Id.)	—	
Storia e Geografia	Id.	Storia generale, Geografia, Storia della Civiltà greca.	
Matematica.....	1	Matematica nel Liceo e nel Ginnasio superiore. Fisica nel Liceo e nell'Istituto tecnico.	
Fisica.....	1	Fisica nel Liceo e Scienze fisiche e naturali nella Scuola tecnica.	
Storia naturale	Id.	Storia naturale nel Liceo-Ginnasio e Scienze fisiche e naturali nella Scuola tecnica.	

(1) I raggruppamenti indicati in tutta questa tabella avranno luogo solamente nel caso in cui l'insegnante non possa completare l'orario nella propria materia con classi aggiunte dell'istituto cui appartiene o con classi ordinarie od aggiunte di altro istituto della stessa specie.

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme relative a determinate discipline
---------	--	--	---

Segue Liceo Ginnasio

Storia naturale	1	Storia naturale nel Liceo-Ginnasio e Chimica nel Liceo.	
Materie letterarie.....	5 (nel Ginnasio)	Storia naturale nel Liceo-Ginnasio e Scienze fisiche e naturali nella Scuola tecnica.	
Matematica	1 (Id.)	—	Questo insegnamento è affidato, quando sia possibile, per obbligo ad altro insegnante, o per incarico.
Francese.....	1 (Id.)	—	Questo insegnamento è affidato, quando sia possibile, ad un insegnante della stessa materia di altra scuola.

Liceo isolato

Lettere latine e greche ...	1	—	
Lettere italiane.....	1	—	
Filosofia	1	—	V. per l'insegnamento della filosofia la Norma precedente.
Storia e Geografia.....	1	Storia generale, Geografia, Storia della Civiltà greca.	
Matematica, Fisica e Chimica.	1	Di regola: Matematica, fisica e chimica. (Già ora avviene negli otto licei senza ginnasio un raggruppamento di cattedre per gli insegnamenti scientifici).	L'insegnante dovrà essere fornito di due lauree (matematica e fisica).
Storia naturale	—	—	L'insegnamento della storia naturale è affidato all'insegnante della stessa materia di altra scuola.

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamenti di materie in una sola cattedra	Norme relative a determinate discipline
---------	--	--	---

Ginnasio isolato.

Materie letterarie.....	5	—	
Matematica e Storia naturale.	1	—	I due insegnamenti della Matematica e della Storia naturale sono affidati, quando sia possibile, ad insegnanti di altra scuola.
Francese.....	1	—	L'insegnamento del Francese è affidato, quando sia possibile, ad un insegnante della stessa materia di altra scuola.

Istituto tecnico.

Lettere italiane.....	1	—	
Lingua francese.....	1	—	Negli istituti tecnici colla sola sezione di agrimensura, l'insegnamento del Francese sarà affidato all'insegnante della medesima materia in altra scuola, e ove ciò non sia possibile, per incarico con retribuzione ad altro insegnante abilitato a detto insegnamento.
Lingua inglese.....	1	—	
Lingua tedesca.....	1	—	
Storia e Geografia.....	1	—	La separazione degli insegnamenti di Storia e di Geografia verrà fatta soltanto negli Istituti nei quali, in causa di classi aggiunte, siano necessari due insegnanti. Quando avvenga questa separazione, ciascun insegnante sarà obbligato ad impartire un numero di ore di lezione settimanali pari a quello complessivamente fissato per le due materie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 10.

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme relative a determinate discipline
<i>Segue Istituto tecnico.</i>			
Matematiche	1	—	
Disegno	1	—	Negli istituti tecnici senza la sezione fisico-matematica, l'insegnamento del Disegno sarà impartito dall'insegnante della medesima materia nella scuola tecnica. Quando ciò non sia possibile, sarà affidato per incarico con retribuzione.
Fisica	1	Fisica nell'Istituto tecnico e nel Liceo. Fisica nell'Istituto tecnico e Scienze fisiche e naturali nella Scuola tecnica.	Negli istituti tecnici colla sola sezione di Ragioneria gli insegnamenti di Fisica e Chimica costituiscono una sola cattedra.
Chimica.....	1	—	L'insegnamento della chimica avrà una propria cattedra. Quando non sia possibile raggiungere il limite minimo di orario voluto dall'articolo 10 con classi aggiunte dello stesso istituto, o con le ordinarie o aggiunte di altro istituto, al professore di chimica è assegnato - secondo i titoli di cui è provveduto - l'insegnamento di materia affine nello stesso o in altro istituto, sino a raggiungere detto limite.
Storia naturale.....	1	—	L'insegnamento della Storia naturale avrà una propria cattedra, quando l'orario possa essere completato con classi aggiunte o col medesimo insegnamento in altra scuola. Quando ciò non possa verificarsi, questo insegnamento verrà affidato per incarico con retribuzione.
Agraria, Computisteria agraria ed Estimo.	1	—	
Costruzioni e disegno di costruzioni.	1	Costruzioni, Disegno di costruzioni e Geometria descrittiva.	
Topografia e disegno topografico.	1	—	
Computisteria e Ragioneria.	1	—	Negli istituti tecnici nei quali in causa di classi aggiunte siano necessari due o più insegnanti di Computisteria e Ragioneria a ciascuno di essi sarà affidato un corso completo.

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme relative a determinate discipline
---------	--	--	---

Segue Istituti tecnici

Economia, Scienza delle finanze, Statistica, Economia industriale e commerciale.			Quando in un istituto tecnico, in causa di classi aggiunte siano necessari due insegnanti, a uno di essi verrà affidato l'insegnamento delle scienze economiche; all'altro l'insegnamento delle scienze giuridiche.
Diritto e Legislazione rurale, Legislazione doganale.			
Calligrafia	—	—	L'insegnamento della Calligrafia continuerà ad essere affidato per incarico con retribuzione.
Meccanica e disegno di macchine.	1	—	
Tessitura	1	—	
Merceologia, Analisi tecnica e Chimica tintoria	1	—	

Istituto nautico (1).

Lingua italiana e Storia...	1	—	
Geografia commerciale ...	1	—	L'insegnamento della Geografia commerciale avrà una propria cattedra solamente quando non sia possibile di affidarlo all'insegnante di Storia e Geografia di altra scuola, o in mancanza di esso ad altro insegnante dell'istituto nautico munito del titolo di abilitazione (V'è un insegnante apposito solamente a Chioggia, dove l'insegnamento della Storia è dato per incarico ad altro professore).
Diritto.....			Questo insegnamento sarà affidato all'insegnante di materie giuridiche o di materie giuridico-economiche dell'istituto tecnico. Quando ciò non sia possibile, sarà affidato per incarico con retribuzione a persona munita di laurea in legge o di titolo equipollente.

(1) Gli insegnamenti non indicati nella presente tabella per gli istituti nautici sono affidati per incarico con retribuzione.

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme relative a determinate discipline
---------	--	--	---

Segue Istituto nautico.

Lingua francese.....	1	—	Gli insegnamenti di francese e d'inglese avranno una propria cattedra solamente quando non sia possibile di affidare ciascun di essi all'insegnante della medesima lingua nell'istituto tecnico, oppure quando non si possa affidarlo ad altro insegnante dell'Istituto nautico o tecnico regolarmente abilitato.
Lingua inglese.....	1	—	
Fisica, Meccanica e Meteorologia.	1	—	
Matematiche.....	1	—	
Navigazione.....	1	Navigazione, Trigonometria sferica, Geografia astronomica e Astronomia nautica.	
Attrezzatura e Manovra navale.	1	Attrezzatura, Manovra navale e Telegrafia marittima.	
Macchine a vapore e Disegno relativo. Materiale e doveri del macchinista.	1	—	
Costruzione navale, Disegno relativo e teoria della nave.	1	—	
Disegno di racciato e Direzione delle officine.	1	—	
Disegno.....	1	—	
Scuola tecnica			
Lingua italiana.....	1	—	
Matematica.....	1	—	
Lingua francese.....	1	—	
Disegno.....	1	—	

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme relative a determinate discipline
<i>Segue Scuola tecnica</i>			
Storia, Geografia e Diritti e Doveri.	1	—	
Calligrafia (1)	1	—	
Scienze naturali (1)	1	—	
Computisteria (1).....	1	—	Gli insegnamenti di Calligrafia, Scienze naturali e Computisteria saranno affidati a insegnanti speciali di ruolo solamente quando non sia possibile di affidare: l'insegnamento della Calligrafia all'insegnante di Disegno, se abilitato, della medesima scuola o all'insegnante di Calligrafia di altra scuola; l'insegnamento delle Scienze fisiche e naturali all'insegnante di Storia naturale o di Fisica di altra scuola; l'insegnamento della Computisteria all'insegnante di Computisteria e Ragioneria dell'Istituto tecnico.
Scuola tecnica a tipo speciale			
Gli insegnamenti delle <i>Scuole tecniche a tipo speciale</i> non indicati nella presente tabella sono affidati per incarico con retribuzione secondo la tabella B.			
Essi sono:			
Agraria	—	—	
Meccanica elementare e tecnologia industriale.	—	—	
Lingua tedesca.....	—	—	
Scuola tecnica femminile			
Lavori donneschi.....	—	—	L'insegnamento dei lavori donneschi è affidato per incarico con retribuzione.

(1) Soltanto una quarta parte delle cattedre sarà di ruolo. La riduzione del numero presente verrà fatta progressivamente, a mano a mano che se ne presenti la opportunità in seguito a vacanza di cattedre.

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme relative a determinate discipline
---------	--	--	---

Scuola normale maschile.

Pedagogia e morale	1	—	
Lingua e lettere italiane.	1	—	
Storia e Geografia	1	—	
Matematica e Scienze fisiche e naturali.	1	—	
Disegno e Calligrafia	1	—	
Canto	1	—	
Agraria	1	—	L'insegnamento dell'Agraria è affidato ad uno speciale insegnante di ruolo, solamente nelle sedi in cui manchi l'Istituto tecnico coll'insegnamento dell'Agraria.
Lavoro manuale	—	—	L'insegnamento è affidato per incarico con retribuzione.
Ginnastica	1	—	

Scuola normale femminile.

Pedagogia e morale	1 (nella scuola normale)	—	
Lingua e lettere italiane.	1 (id.)	—	
Storia e Geografia	1 (id.)	—	
Matematica	1	—	
Scienze fisiche e naturali.	1	—	
Disegno	1	—	
Calligrafia	1	—	
Canto	1 (nella scuola normale)	—	

Gli insegnanti di Matematica, Scienze naturali, Disegno e Calligrafia nella scuola normale femminile hanno l'obbligo del medesimo insegnamento nell'annessa scuola complementare.

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme relative a determinate discipline
---------	--	--	---

Segue Scuola normale femminile.

Maestra assistente e Lavori donneschi.	1	—	La cattedra è di <i>Maestra assistente</i> . L'insegnamento dei lavori donneschi è affidato per incarico con retribuzione ad una delle insegnanti della scuola normale, non esclusa la maestra di tirocinio.
Agraria	—	—	Gli insegnamenti dell'Agraria e del Lavoro manuale saranno affidati per incarico con retribuzione ad altri insegnanti.
Maestra del giardino d'infanzia.	1	—	
Lavoro manuale	—	—	
Ginnastica	1	—	Per la Ginnastica v'è obbligo dello stesso insegnamento nel Corso complementare, con retribuzione.
Lingua italiana	1 (nella Scuola complem.)	—	
Storia e Geografia	1 (id.)	—	
Lingua francese	1 (id.)	—	

Scuola complementare autonoma.

Lingua italiana	1	—	
Storia e Geografia	1	—	
Matematica e Scienze fisiche e naturali.	1	—	Attualmente i due insegnamenti della Matematica e delle Scienze naturali sono affidati a due insegnanti per incarico.
Disegno	—	—	Gli insegnamenti del Disegno e della Calligrafia vengono affidati per incarico.
Calligrafia	—	—	

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme relative a determinate discipline
<i>Segue Scuola complementare autonoma.</i>			
Maestra assistente e di lavori donneschi.	—	—	I due uffici di maestra assistente e di lavori donneschi sono affidati per incarico.
Lingua francese	1	—	
Ginnastica	—	—	L'insegnamento della Ginnastica è affidato per incarico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'articolo 40 e sulla tabella N l'onorevole Credaro. Ha facoltà di parlare.

CRE DARO. Ringrazio la Commissione di avere accettato l'emendamento del mio cuore, quello che riguarda i professori di filosofia.

Nell'interesse della finanza e della scuola mi permetto di fare una osservazione. I professori di latino e greco nei licei hanno ventuna ore d'insegnamento, lo Stato dovrà in ogni caso retribuirli per le ore aggiuntive oltre le 15 obbligatorie.

L'insegnante di filosofia, per l'indole dei suoi studi e della sua materia, è il più adatto ad assumere una parte del peso che ora grava sopra i professori di latino e di greco. I professori di latino e di greco devono spiegare i filosofi greci e i filosofi latini, e nessuno più del professore di filosofia è indicato per sostituirli nello svolgimento di questa parte del programma.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. È detto.

CRE DARO. No, onorevole ministro, è detto genericamente.

Nessuno più di esso è indicato per sostituirli in questa materia. Così si pratica nei licei di Francia. Adottando il sistema francese, si darebbe allo Stato un vantaggio, secondo i calcoli fatti dall'Associazione dei liberi docenti, di oltre 200 mila lire.

All'emendamento concordato dalla Commissione a pagina 5, proporrei una piccola aggiunta, sempre per rendere più agile la legge; cioè che si dicesse il professore di filosofia, secondo i titoli di cui è provveduto, deve impartire l'insegnamento di discipline storiche o letterarie od altre.

Ci sono laureati di filosofia che hanno anche la laurea in matematica. E perchè ad essi non si potrebbe affidare nel Liceo qualche ora d'insegnamento della matematica? Ci sono altri laureati in scienze naturali, e potrebbero sostenere eventualmente qualche insegnamento in queste materie.

PRESIDENTE. L'onorevole Fradeletto?

(Non è presente).

S'intende che non insiste.

Onorevole Battelli?

(Non è presente).

S'intente che non insiste.

L'onorevole Credaro ha svolto anche il secondo emendamento.

Onorevole ministro, accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Credaro?

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

DANIELI, *relatore*. L'emendamento dell'onorevole Credaro è stato accolto nella nuova tabella N concordata fra Governo

e Commissione. Ora l'onorevole Credaro ha fatto suo l'emendamento dell'onorevole Fera, che voleva dare all'insegnante di filosofia la facoltà, per completare il proprio orario, di insegnare anche altre materie, che non fossero letterarie o storiche. La Commissione accetta questa nuova proposta dell'onorevole Credaro, la quale consiste nell'aggiungere le parole: « od altre » dopo le parole: « discipline storiche o letterarie » nella quarta colonna della nuova tabella *N* a pagina 5.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli deputati che li hanno presentati s'intendono ritirati i seguenti emendamenti:

« Nella colonna delle norme relative a determinate discipline, per ciò che riguarda l'insegnamento dell'agraria nella scuola normale maschile, aggiungere:

... o in quelle città dove esistano due o più scuole normali o tecniche a tipo agrario.

« Raineri, Ottavi, Scalini, Poggi, Miliani ».

« Nella 4ª colonna delle norme relative a determinate discipline, per ciò che riguarda l'insegnamento dell'agraria nella scuola normale femminile, alle parole: Gli insegnamenti dell'agraria, ecc., sostituire:

« L'insegnamento dell'agraria è affidato ad uno speciale insegnante di ruolo solamente nelle sedi in cui manchi l'Istituto tecnico col l'insegnamento dell'agraria o in quelle città dove esistono due o più scuole normali o tecniche a tipo agrario.

« Raineri, Ottavi, Scalini, Poggi, Miliani ».

L'onorevole Fera ha presentato il seguente emendamento alla tabella *N*:

Nella 4ª colonna per ciò che riguarda la filosofia, esprimersi come segue:

« Nelle sedi in cui non sia possibile raggiungere il limite di orario voluto dall'articolo 10, aggiungendo all'insegnamento normale di filosofia il medesimo insegnamento nelle classi aggiunte dello stesso liceo o nelle classi ordinarie o aggiunte di altro liceo, al professore di filosofia è assegnato l'insegnamento di discipline storiche o letterarie o scientifiche o economiche o pedagogiche nel liceo, nel ginnasio, nell'istituto tecnico o nella scuola normale secondo i titoli di cui è provveduto e i bisogni locali della istruzione media fino a raggiungere detto limite di orario ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fera.

FERA. Il mio emendamento diventa perfettamente inutile dopo che è stato accettato quello dell'onorevole Credaro.

Il mio pensiero era di coordinare questa disposizione con quanto è già prescritto dal regolamento universitario vigente, il quale all'articolo 19 consente ai laureati in giurisprudenza di poter conseguire in un biennio altre lauree. Mi sembrava che il circoscrivere, limitare alle sole discipline storiche o letterarie la possibilità di riunire con esse l'insegnamento della filosofia non fosse rispondente agli intendimenti che la Camera aveva sinora manifestati. Poichè però si è implicitamente accettato l'insieme del mio emendamento, lo ritiro, aderendo a quello dell'onorevole Credaro accettato dal Ministero e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non vi è dunque altra proposta oltre quella dell'onorevole Credaro, che è stata accettata dal Governo e dalla Commissione, e che consiste nell'aggiungere le parole « od altre » dopo le parole « discipline storiche e letterarie »: nella quarta colonna della nuova tabella *N*; nella pagina 5.

Pongo a partito l'articolo 40 con l'annessa tabella *N* concordata ed emendata a seconda della proposta dell'onorevole Credaro.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Insegnanti.

Art. 41.

« Per gli effetti della presente legge lo stipendio di ciascun attuale insegnante titolare od effettivo (ordinario) di ruolo si considererà formato come segue:

1° dal suo stipendio di ruolo;

2° dai sessenni in godimento al 31 dicembre 1905.

All'articolo 41 Commissione e Governo presentano il seguente emendamento concordato:

Per gli effetti della presente legge lo stipendio di ciascun attuale insegnante titolare (compresi quelli che hanno tale titolo *ad personam*) od effettivo, ecc.

Gli onorevoli Cassuto, Graffagni, Reggio e Guastavino propongono il seguente emendamento: al numero 1 dopo la parola: « stipendio » aggiungere: « attuale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassuto.

CASSUTO. Credo che il pensiero di chi ha redatto l'articolo 41, ed anche della stessa Commissione, fosse che lo stipendio, che va considerato, sia quello del ruolo precedente non quello che è stabilito nel ruolo del presente disegno di legge. Per conseguenza vorrei, se la Commissione ed il ministro credessero di accettare la mia proposta, che si eliminasse ogni equivoco e proporrei che si dicesse: « gli stipendi attuali di ruolo ».

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Nessun dubbio: per l'articolo 41 a ciascun insegnante si consolida lo stipendio.

CASSUTO. Con questa interpretazione ritiro l'emendamento.

E siamo d'accordo.

Poi verrebbe l'altra aggiunta da me proposta che riguarderebbe i sessenni. Ora, su questo proposito, sarei disposto a ritirare questo emendamento perchè si confonde con quello dell'articolo 41 bis. Se l'onorevole ministro e la Commissione fossero disposti ad accettare...

PRESIDENTE. Aspetti a parlarne all'articolo 41 bis.

CASSUTO Parlo sull'articolo 41.

Dico che desidererei sapere se il ministro e la Commissione sono nel concetto che l'aumento di sessennio corrisponda al tempo di servizio e non agli anni di servizio. Se questo fosse il loro concetto ritirerei l'emendamento all'articolo 41.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Precisamente il Governo chiede di stabilire il tempo trascorso, perchè parlare di mesi e bimestri potrebbe portare delle perturbazioni nei conti. Invece il Ministero, accettando la sua proposta, intende di pagare il sessennio trascorso sia pure di tre anni, due mesi e due giorni.

CASSUTO. Con questa spiegazione intendo di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 41 coll'emendamento concordato.

(È approvato).

Articolo 41 bis, proposto dall'onorevole Cassuto ed altri:

« Gli insegnanti che attualmente hanno insegnamento di classi aggiunte o altri incarichi lo conservano ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassuto.

CASSUTO. Gli insegnanti anziani che si trovano pregiudicati nella loro posizione, desidererebbero che almeno fossero conservati nell'insegnamento delle classi aggiunte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non posso accettare questo emendamento aggiuntivo, perchè guasterebbe tutto il concetto della legge.

CASSUTO. Non può accettarlo? Allora non v'insisto.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cassuto, passiamo all'articolo 42:

Art. 42.

All'applicazione della presente legge lo stipendio dei titolari (compresi quelli *ad personam*) e degli effettivi di ruolo, calcolato come al precedente articolo, sarà aumentato nella misura stabilita dalla tabella B.

Ma qualora lo stipendio dell'effettivo di ruolo aumentato nella misura anzidetta sia inferiore allo stipendio minimo stabilito per l'ordinario del ruolo corrispondente, esso si accrescerà fino a raggiungere il limite minimo sopra indicato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

Articolo 42 bis. Questo articolo aggiuntivo è proposto dalla Commissione.

DANIELI, *relatore*. D'accordo col Governo.

PRESIDENTE. Art. 42 bis (Aggiuntivo).

Gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1906 per effetto della presente legge, non tolgono agli insegnanti stessi il diritto alle quote dell'aumento sessennale concesso loro dall'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, e corrispondenti agli anni di servizio decorsi a tutto il 1905 dalla promozione a titolare o dall'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906.

Tali quote verranno corrisposte a ciascun insegnante a misura che si matura il periodo sessennale decorrente dalla data della promozione a titolare o dell'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906, e formeranno parte integrante dello stipendio di ciascun insegnante.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassuto.

CASSUTO. In seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro, mi parrebbe che si dovrebbe sostituire alle parole: « corrispondenti agli anni di servizio decorsi » le parole: « corrispondenti al tempo di servizio decorso ».

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DANIELI, *relatore*. Anche la Commissione accetta la modificazione proposta dall'onorevole Cassuto, perchè tale realmente era l'intendimento tanto del Governo quanto della Commissione, e cioè di consolidare a ciascun insegnante attuale, oltre dello stipendio, di cui gode e oltre degli aumenti sessennali già conseguiti, anche quella parte di sessennio, che si trovasse maturata al 31 dicembre 1905; dimodochè anche questa parte, insieme con lo stipendio e con gli aumenti sessennali conseguiti, formasse parte integrante dello stipendio e continuasse per tutta la carriera, finchè anche su di essa si liquidasse la pensione. Poichè la proposta dell'onorevole Cassuto toglie anche il più remoto dubbio che si debbano pagare le quote di sessennio corrispondenti non soltanto agli anni interi, ma anche alle frazioni di anno, e perfino ai giorni, come ha confermato l'onorevole sottosegretario di Stato, così la Commissione è lieta di accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento consiste in questo. Invece di dire: « corrispondenti agli anni di servizio decorsi » dire: « corrispondenti al tempo di servizio decorso ».

Con questa modificazione metto a partito l'articolo 42-bis.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare per presentare un disegno di legge.

FERRARIS CARLO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge intitolato: « Disposizioni relative alla navigazione del Tevere fra Roma e il mare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla navigazione del Tevere fra Roma e il mare ».

Sarà stampato e distribuito, e trasmesso agli Uffici.

Si riprende la discussione sul di segno di legge: Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali.

PRESIDENTE. Art. 43.

Nel caso di cumulo di cattedre, l'aumento, di cui al precedente articolo, compete soltanto per quello degli stipendi che dà diritto alla quota maggiore; e ciò senza pregiudicare gli eventuali diritti al grado di ordinario per ciascuna delle cattedre.

(È approvato).

Art. 44.

Le attuali maestre assistenti e di lavori donneschi si considerano come appartenenti al ruolo A (3^o ordine) nella loro qualità di « maestre assistenti », e percepiranno una retribuzione di lire 200 annue per continuare anche nelle funzioni di « insegnanti di lavori donneschi ».

Le attuali maestre già inedite effettive conseguiranno il grado di ordinarie, con lo stipendio dovuto agli insegnanti ordinari di detto ruolo, che abbiano in tale grado l'anzianità di un quinquennio.

(È approvato).

Art. 45.

Gli insegnanti reggenti che all'applicazione della presente legge avranno un triennio di grado nello stesso o in diverso ordine di ruoli, diventeranno immediatamente ordinari, e sarà loro attribuito lo stipendio iniziale corrispondente in base alla tabella B.

Gli insegnanti reggenti che all'applicazione della presente legge abbiano compiuto un quinquennio in tale grado nello stesso o in diversi ordini di ruoli percepiranno in più dello stipendio iniziale di ordinario (ad eccezione degli insegnanti delle materie indicate nella tabella O) un aumento fisso uguale alla metà di quello stabilito dall'articolo 7 e corrispondente al loro ordine di ruoli.

Gli insegnanti reggenti, che all'applicazione della presente legge avranno meno di tre anni di servizio, conseguiranno il grado e lo stipendio di ordinario al compimento del triennio di reggenza.

La promozione ad ordinari dei reggenti attualmente in servizio non sarà subordinata alle condizioni di ispezioni, rapporto e parere del Consiglio superiore, indicate nell'articolo 5.

Leggo la tabella O.

Tabella 0.

(Art. 45).

Insegnanti reggenti senza l'assegno « ad personam ».

Scuole normali.

Insegnanti di disegno.

Id. di disegno e calligrafia.

Id. di calligrafia.

Id. di canto.

Id. di ginnastica.

Maestre giardiniere.

Insegnanti di materie letterarie nelle scuole complementari.

Ginnasio superiore.

Insegnanti di materie letterarie.

L'onorevole Battelli ha presentato a questo articolo 45 il seguente emendamento sostitutivo:

« I reggenti che all'applicazione della legge avranno un triennio di servizio di ruolo diventeranno immediatamente ordinari, e sarà loro attribuito lo stipendio iniziale corrispondente in base alla tabella B.

« I reggenti che all'applicazione della legge abbiano compiuto 4, 5, 6, 7, 8, 9 anni di tale grado nello stesso ordine di ruoli o in ruoli diversi, percepiranno in più sullo stipendio iniziale di ordinario un assegno *ad personam* uguale rispettivamente a 4, 5, 6, 7, 8, 9 decimi dell'aumento fisso stabilito dall'articolo 7 e corrispondente al loro ordine di ruoli.

« I reggenti da 10 anni otterranno il primo aumento quinquennale.

« I reggenti da più di 10 anni godranno inoltre un assegno *ad personam* uguale a tanti quinti dell'aumento fisso stabilito dall'articolo 7 quanti sono gli anni di servizio compiuti ».

Ha facoltà di parlare.

BATTELLI. Il mio emendamento non

rappresenta che un atto di giustizia, richiesto pure da molti altri colleghi della Camera; poichè esso considera il caso di quei reggenti, che sarebbero già titolari se non avessero avuta la promozione in seguito a concorso o a merito distinto.

Oggi, invece, appunto perchè furono i migliori, si troverebbero in condizione di inferiorità di fronte a quei titolari, che hanno potuto passare nel ginnasio superiore, pure essendo graduati al disotto di quei reggenti. Del resto l'aumento della spesa sarebbe ben piccola, e non può essere d'impedimento quando si tratti di riparare una grave ingiustizia.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Landucci, insieme con l'onorevole Santamaria, ha presentato il seguente emendamento a questo articolo 45:

« Nella tabella 0 — Scuole normali — sopprimere: insegnanti di disegno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

LANDUCCI. Non v'insisterò poichè ministro e Commissione non l'accettano. La mia proposta però mi pareva degna di considerazione; perchè la tabella 0 sanziona una cosa grave, quando esclude alcune

classi di insegnanti dall'assegno *ad personam*, per esempio quelli di disegno. Ma, data l'opposizione del Governo, non insisto nella proposta. Ho detto grave, ma non sarebbe fuori di proposito neppure la parola odiosa, che è stata molte volte ripetuta; odiosissima per gli insegnanti di disegno delle scuole normali.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantica, oltre alla soppressione del terzo capoverso, propone anche questo comma sostitutivo:

« Detti insegnanti, qualora abbiano compiuto un quinquennio di servizio di ruolo nelle scuole medie o normali, percepiranno in più sullo stipendio iniziale di ordinario (ad eccezione degli insegnanti indicati nella tabella O) un aumento uguale alla metà dell'aumento fisso stabilito dall'articolo 7 e corrispondente al loro ordine di ruoli ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantica.

MANTICA. Il mio emendamento, presentato prima di quello concordato tra Governo e Commissione, non avrebbe più ragione d'essere se l'onorevole relatore consentisse a chiarire meglio la sua proposta, la quale secondo me porterebbe ad esclusioni ingiuste, che certamente non sono nell'animo suo e neanche in quello del Governo. Basterebbe, invece che « compiuto un quinquennio in tale grado », dire « un quinquennio di servizio di ruolo » nelle scuole medie o normali; e ciò appunto per quel certo passaggio, che il relatore stesso ha tenuto presente nel suo discorso. In questo modo non ci sarebbe più equivoco alcuno; altrimenti sarebbe un partito preso!

DANIELI, relatore. Mi duole che l'onorevole Mantica dica sotto voce « partito preso ».

MANTICA. Lo dico forte...

DANIELI, relatore. Ma non è vero! L'onorevole Mantica considera alcuni casi singoli, a cui vorrebbe riparare e giustamente riparare. Ma la sua formula è troppo generica, quando alla parola « grado » vuol sostituire « servizio di ruolo ». Per esempio, gli insegnanti di matematica nelle scuole classiche incominciano con avere l'incarico di ruolo, e poi passano reggenti e quindi titolari. Ne verrebbe la conseguenza che, se un insegnante di matematica avesse, come in-

carico di ruolo e come reggenza, un quinquennio di servizio, cadrebbe sotto la disposizione proposta dall'onorevole Mantica.

MANTICA. Ma io dico un quinquennio di servizio di ruolo. (*Interruzioni — Conversazioni*).

DANIELI, relatore. Precisamente, onorevole Mantica; ella nel quinquennio comprenderebbe tanto l'incarico di ruolo come la reggenza, e noi non sappiamo a quali conseguenze finanziarie potrebbe portare la sua formula; perchè i cinque anni, che la legge considera come cinque anni di permanenza nel grado di reggenza, non si possono estendere ai cinque anni, che comprendono incarico di ruolo e reggenza.

MANTICA. Quale è la differenza che fate fra incarichi e reggenze?

DANIELI, relatore. Non può quindi la Commissione accettare l'emendamento dell'onorevole Mantica.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Landucci, la Commissione è dolente di non poterlo accogliere, perchè i reggenti anziani di disegno nelle scuole normali, per effetto del presente disegno di legge con la sola promozione ad ordinari godono di un aumento di stipendio di lire 500, mentre invece i reggenti anziani, contemplati nell'articolo in discussione, avrebbero, senza la speciale disposizione che li riguarda, un aumento di sole lire 200 o di 300, a seconda dell'ordine di ruoli al quale appartengono.

L'emendamento dell'onorevole Battelli, poi, corrisponde a quello dell'onorevole Mantica, perchè anche egli tende a sostituire il servizio di ruolo al grado di reggenza.

PRESIDENTE. Onorevole Battelli, insiste nel suo emendamento?

BATTELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Mantica, insiste?

MANTICA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Landucci?

LANDUCCI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 45, così come è stato letto, e la tabella O, della quale do ora lettura.

Tabella O.

(Art. 45).

Insegnanti reggenti senza l'assegno « ad personam »

Scuole normali.

Insegnanti di disegno.

Id. di disegno e calligrafia.

Id. di calligrafia.

Id. di canto.

Id. di ginnastica.

Maestre giardiniere.

Insegnanti di materie letterarie nelle scuole complementari.

Ginnasio superiore.

Insegnanti di materie letterarie.

A questo articolo 45, non ancora votato, vi è anche il seguente emendamento aggiuntivo dell'onorevole Clemente Maraini:

«Gli insegnanti reggenti, non indicati dalla tabella O, che all'applicazione della presente legge abbiano compiuto un quinquennio di tale grado e quindici anni di servizio, percepiranno in più, sullo stipendio iniziale di ordinario, un intero aumento fisso stabilito dall'articolo 7 e corrispondente al loro ordine di ruoli non assorbito da aumenti successivi».

Onorevole Maraini, insiste nel suo emendamento?

MARAINI CLEMENTE. Lo scopo del mio emendamento, che era di rendere continuativo l'assegno *ad personam*, è stato accolto dalla Commissione; non ho quindi più ragioni per mantenere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 45 nella formula letta, concordata fra Governo e Commissione, e la tabella O, che ne è parte integrante.

(È approvato).

Art. 46.

All'applicazione della presente legge:

a) gli incaricati di ruolo di scuola normale, di ginnasio e di scuola complementare conseguiranno il grado e lo stipendio di straordinario;

b) gli incaricati di ruolo di prima classe, di scuola tecnica, conseguiranno il grado di ordinario con lo stipendio dovuto all'ordinario del rispettivo ruolo che abbia, in tale grado, l'anzianità di un quinquennio;

c) gli incaricati di ruolo di seconda classe, di scuola tecnica, conseguiranno il grado di ordinario con lo stipendio iniziale corrispondente, se hanno tre anni almeno di servizio; e conseguiranno il grado e lo stipendio di straordinario, se hanno meno di tre anni di servizio. In tal caso saranno nominati ordinari appena compiuto il triennio di servizio prestato complessivamente, prima come incaricati di ruolo e poi come straordinari.

La promozione ad ordinario degli incaricati di ruolo, che all'applicazione della presente legge conseguiranno il grado di

straordinario, non sarà subordinata alle condizioni indicate dall'articolo 5.

A questo articolo vi è il seguente emendamento degli onorevoli Credaro, Fera, Borghese e Morpurgo:

« All'applicazione della presente legge:

a) gl'incaricati di ruolo di scuola normale, di ginnasio e di scuola complementare, che siano stati nominati a seguito di concorso e abbiano cinque anni di servizio, conseguiranno il grado e lo stipendio di ordinario; gli altri, di straordinario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Credaro per isvolgere questo suo emendamento.

CREDARO. In seguito agli emendamenti concordati, questo emendamento non ha più ragione d'essere, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 46.

(È approvato).

Art. 47.

Gli attuali insegnanti titolari e effettivi (ordinari) e gli attuali insegnanti che per l'applicazione della presente legge diverranno ordinari avranno diritto a tanti aumenti periodici di stipendio quanti sono indicati dalla tabella *P* in corrispondenza del nuovo stipendio loro attribuito in base agli articoli 41, 42, 45 e 49.

Quando tale nuovo stipendio non corrisponda esattamente a quelli indicati nella tabella medesima per il rispettivo ruolo, l'insegnante avrà diritto su di esso al numero di aumenti corrispondente allo stipendio immediatamente inferiore.

Lo stipendio risultante non potrà per effetto dei detti aumenti successivi oltrepassare il massimo fissato dalla stessa tabella *P*.

Leggo la tabella *P*.

Nuova Tabella *P* concordata.

Numero degli aumenti quinquennali o sessennali che gl'insegnanti attualmente in servizio conseguiranno dall'applicazione della legge in poi, in base agli stipendi loro attribuiti per l'applicazione della legge stessa (art. 41, 42 e 42-bis):

	1° ordine di ruoli	2° ordine di ruoli	3° ordine di ruoli				Corrispondente numero d'aumenti	Aumenti fissi quinquennali	Aumenti sessennali di 1/10
			A	B	C	D			
Stipendio attribuito per l'applicazione della nuova legge.	2000	2500	1600	1400	1100	1000	4	2	
	2500	3000	1800	1600	1200	1100			
	3000	3500	2000	1800	1300	1200			
	3500	4000	2200	2000	1400	1300			
	4000	4500	2400	2200	1500	1400			
Stipendio massimo (compresigli aumenti di 1/10).	4400	4950	2640	2420	1650	1540	»	1	
	4800	5400	2880	2640	1800	1680	»	»	

DANIELI, *relatore*. A questo articolo vi ha un emendamento concordato fra Governo e Commissione.

L'articolo deve dire così: « Gli attuali insegnanti titolari (compresi quelli *ad personam*) ed effettivi (ordinari) » e continuare poi come è stato letto.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito quest'articolo e relativa tabella con l'aggiunta testè enunciata dall'onorevole relatore e concordata col ministro.

(È approvato).

Art. 48.

Gli insegnanti, che per effetto della legge 12 luglio 1900, n. 259, abbiano conservato un assegno *ad personam* che rappresenta la differenza fra lo stipendio della classe a cui furono iscritti e lo stipendio della classe superiore, conserveranno questo assegno come parte integrante dello stipendio per l'applicazione dell'articolo 41.

(È approvato).

Se la Camera consente, rimetterei a domani questa discussione.

Voci al centro. Andiamo avanti.

PRESIDENTE. Anderei avanti, ma confesso che è una legge che mi stanca moltissimo.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Allora il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle interrogazioni e delle domande d'interpellanza pervenute alla presidenza.

LUCIFEROALFONSO, *segretario, legge*:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere come intenda provvedere alla deficienza di aule nella Università di Napoli, segnalata autorevolmente in via di urgenza con recente voto dell'Assemblea generale dei professori.

« Gianturco, Guarracino, Salvia, Marghieri ».

« I sottoscritti interrogano il ministro delle finanze per sapere come si possa giustificare l'enorme aumento della tassazione della ricchezza mobile per la filatura della

seta, mentre è noto in quale difficili condizioni tale industria si dibatte.

« Scalini, Gavazzi, Benaglia, Baragiola, Cornaggia, Arnaboldi, Pavia, Prinetti ».

« I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro della guerra per sapere se intenda ripresentare alla Camera il disegno di legge, che modifica l'articolo 67 della legge sulle pensioni civili e militari, e che era già stato presentato dal suo onorevole antecessore nella seduta parlamentare del 16 marzo 1903.

« Ferrarini, Rampoldi, Loero ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'interno per sapere se e come intenda risolvere la questione dell'esercizio farmaceutico che dà luogo a quotidiani provvedimenti contraddittorii dell'autorità giudiziaria e di quella amministrativa.

« Cesia ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere, se intenda conferire agli orfani dei maestri calabresi i posti gratuiti eventualmente vacanti nei collegi di Anagni e di Assisi.

« Credaro ».

« Il sottoscritto interroga il ministro degli affari esteri per sapere, se crede conformi alle buone relazioni di eguaglianza e di cortesia internazionale le disposizioni accolte nel nuovo regolamento doganale francese a danno esclusivo dei viaggiatori che si recano in Italia.

« Brunialti ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro degli esteri per sapere se consenta di far pratiche per ottenere che il nuovo Regolamento ufficiale doganale francese venga riformato in modo da essere meno vessatorio per i viaggiatori che dall'Inghilterra si dirigono alla volta del nostro paese.

« Cavagnari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda prorogare ancora per un semestre, dal 1° gennaio al 30 giugno 1906, gli effetti del concorso bandito nel 1904, per coprire i posti che si renderanno vacanti nel personale dei custodi delle opere di bonifiche, con gli approvati del suddetto concorso.

« Marco Rocco ».

« I sottoscritti interpellano il ministro delle finanze per apprendere con quali criteri si è proceduto dalle Agenzie delle imposte alla revisione dei redditi di ricchezza mobile pel biennio 1906-1907.

« E se non ritenga pregiudizievole allo sviluppo economico del Paese il sistematico biennale inasprimento dei tributi.

« Falcioni, Bernini, Buccelli ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole presidente del Consiglio e gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e della marina per conoscere i loro intendimenti di fronte alle insufficienze dei servizi ferroviari e circa i lavori di sistemazione del porto di Genova.

« Cavagnari ».

« I sottoscritti interpellano il ministro del tesoro, sui motivi per i quali non è stata accolta la domanda dell'amministrazione provinciale di Napoli per la trasformazione, a norma della legge 19 maggio 1904, dei prestiti da essa contratti a tutto il 31 dicembre 1903 con la Cassa dei depositi e prestiti.

« Rocco M., Salvia, Aliberti, De Gennaro - Ferrigni, Strigari ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni, testè lette, saranno iscritte nell'ordine del giorno, e svolte, quando verrà la lor volta. Altrettanto dico delle interpellanze, sempre che i ministri interessati non dichiarino, nel termine regolamentare, di non accettarle.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Riconosco l'urgenza dell'interrogazione rivoltami dall'onorevole Gianturco e da altri colleghi, alcuni dei quali sono anche professori dell'Ateneo napoletano.

PRESIDENTE. Ella dunque risponde all'interrogazione dell'onorevole Gianturco?

Con questa si collegano quelle degli onorevoli Nitti, Colajanni e Pansini.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sta bene.

Riconosco l'urgenza di queste interrogazioni, per le gravi condizioni statiche, nelle quali si trova la vecchia Università, particolarmente perchè non è ancora pronto il

nuovo edificio dell'Università napoletana. E devo francamente dichiarare che, anche quando saranno finiti i lavori della nuova Università, molte di quelle aule non potranno rispondere alle esigenze dell'ufficio, al quale sono destinate (*Commenti*), perchè si trovano sul Rettifilo, che è una delle vie più rumorose della città, ed in esse difficilmente si potrà fare lezione. (*Ilarità — Commenti*). È bene dir le cose come sono!

Occorre poi provvedere in tempo perchè l'illustre Ateneo napoletano non venga costretto in un cerchio di ferro, e messo nella impossibilità di allargarsi per l'avvenire.

L'onorevole Gianturco mi domanda che cosa io pensi relativamente a San Marcellino, che è il solo fabbricato con un giardino, che si trovi nelle vicinanze dell'Università, e di cui molto si è discusso in passato, e molte aspirazioni e desideri sono stati manifestati per aggregarlo all'Università.

Esprimo francamente il mio pensiero che questo è il solo modo per dare all'Università napoletana quello sviluppo, che l'importanza di quell'Ateneo esige. D'altra parte non parmi che debba trattenermi dall'effettuare tale proposito l'uso, cui ora è destinato l'educandato di San Marcellino; perchè è uno dei tre educandati femminili di Napoli, che non rispondono alle esigenze e allo scopo dell'educazione femminile della borghesia e neanche della aristocrazia napoletana.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Faremo nuovi anche quelli. (*Ilarità*).

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. No, si possono trasformare. Si sa che sono tre.

Lasciando stare il terzo che va meno male degli altri, i Miracoli e San Marcellino, che hanno una proprietà di circa 5 milioni, non contengono che poco più di 40 alunne il primo, e 44 o 45 il secondo; mentre le persone addette all'educazione ed all'insegnamento di questo numero, come vedete, non cospicuo di alunne, ammontano a 50 circa per ciascun Istituto. (*Mormorio — Ilarità*)

È logico dunque che dei tre Istituti — con una riforma ben concepita allo intento di organizzarli e fare in modo che meglio rispondano alle esigenze moderne dell'educazione della donna — se ne facciano due: così San Marcellino potrebbe essere aggregato all'Università, affinchè l'Univer-

sità trovi spazio e fabbricati, che consentano quello sviluppo e quell'ampiezza che ad essa si conviene.

Questo, ripeto, è il mio disegno e a tale riguardo io aveva già pensato ad una inchiesta didattica su quegli educandati: inchiesta che permetterà di conoscere le analogie e le differenze dei metodi educativi, e la possibilità e i mezzi di fondere in uno i due istituti, cedendo all'Ateneo napoletano quello di cui ha bisogno per il suo normale svolgimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pansini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta.

PANSINI. La cortese sollecitudine dell'onorevole ministro della pubblica istruzione a rispondere a queste interrogazioni dimostra come sia urgente di provvedere alle condizioni dell'Università di Napoli, le quali sono tanto allarmanti che tutti i professori di quell'Ateneo si riunirono ieri l'altro di urgenza, e deliberarono di riferirne al Governo perchè provveda sollecitamente. Mi sembra che la risposta dell'onorevole ministro risolva due problemi, non solo quello di dotare l'Università di Napoli delle aule necessarie, indispensabili all'insegnamento (perchè molti professori non sanno neppure dove debbano dar lezione), ma anche l'altro di provvedere indirettamente alla risoluzione del problema didattico degli educandati napoletani; perchè l'educandato di San Marcellino non risponde perfettamente agli scopi cui è destinato, onde possono bene quei locali essere destinati all'insegnamento universitario.

Noi, come succede spesso in Italia, che abbiamo dovuto al terremoto della Calabria i provvedimenti ora proposti dal Governo, dovremo forse alle non forti condizioni statiche dell'Università di Napoli, se si provvederà di urgenza e bene.

Quindi plaudo alle buone intenzioni del ministro della pubblica istruzione; però la interruzione dell'onorevole presidente del Consiglio mi pone in un certo disagio.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma ella non ha inteso bene!

PANSINI. A me pare che, senza fare cose nuove, si debbano di urgenza destinare all'Università i locali di San Marcellino, ed a questo si può con una legge provvedere. Formulo una sola preghiera al presidente del Consiglio; quella di voler essere ben disposto per affrettare tale risoluzione, e di coadiuvare in ciò il ministro della pubblica istruzione, perchè egli

si trova in una posizione di soverchia delicatezza verso il ministro del tesoro, egli professore della Università di Napoli, che può sembrare spinto da un certo interesse locale nel proporre tali provvedimenti.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma in che cosa c'entro io?

PANSINI. Spero quindi che il provvedimento, che è dimostrato urgente, sia sollecitamente preso e così tutti potremo esserne contenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco per dichiarare se sia, o no soddisfatto.

GIANTURCO. Debbo ringraziare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per la cortese premura, con cui ha voluto rispondere all'interrogazione, che ho presentata insieme con altri colleghi; ma non posso dichiararmi soddisfatto della risposta avuta, perchè non si tratta punto di provvedere all'ampliamento dei locali della nuova Università di Napoli, che è un problema ancora di là da venire. Io credo che la nuova Università potrà corrispondere alle nostre esigenze e che ad alcuni inconvenienti, come quello del rumore, si potrà rimediare con opere opportune, facendo, per esempio, i pavimenti di legno o ricorrendo ad altri simili espedienti.

Ma la questione, che forma il tema della mia interrogazione, è tutt'altra. È bene la Camera sappia che, convocata pochi giorni or sono l'assemblea dei professori dell'Università di Napoli, il rettore ha dichiarato esplicitamente che non si può far lezione, poichè i professori non hanno le aule dove insegnare; e non solo i liberi docenti, che non sono pochi nelle facoltà di lettere e filosofia e di giurisprudenza, ma gli stessi professori ordinari, perchè, salvo alcune aule, le altre sono tutte pericolanti.

PANSINI. Sono cadenti.

GIANTURCO. L'onorevole ministro dice che è suo proposito di ordinare un'inchiesta didattica per riformare gli educandati di Napoli facendone di tre due per cedere all'Università il locale di San Marcellino. Ma tutto questo, onorevole ministro e carissimo amico e collega, non si potrà fare se non a capo di qualche anno per lo meno; perchè, a prescindere dalle difficoltà e dal tempo che può richiedere l'inchiesta didattica, la Camera sa bene che gli educandati di Napoli sono enti morali, che non possono essere spogliati delle loro proprietà se non per via di espropriazione per utilità pubblica. E quindi, anche se si volesse devolvere il loro patrimonio

ad altri scopi, occorrerebbe una legge, come è accaduto per il collegio dei Cinesi. (*Approvazioni*).

Ed allora, io domando: come volete riparare ad una condizione di cose così grave ed urgente? Si vuol forse permettere che quella Università, che era la terza di Europa, prenda uno degli ultimi posti? E come volete che ci appaghiamo di una risposta, come questa dell'onorevole ministro, che, cioè, egli ha in animo di provvedere ad una riforma degli educandati?

Io credo che si debbano usare mezzi ben più pronti ed energici. Il ministro faccia appello al suo collega del tesoro, perchè la questione è di tale importanza che non tocca noi di Napoli soltanto, ma anche l'alta coltura e l'insegnamento nazionale; e quindi o con la cessione di un altro fabbricato demaniale, o con l'acquisto di San Marcellino, o con altri espedienti a cui si possa ricorrere (poichè non siamo noi che dobbiamo indicare la via al Governo) occorre che si provveda in modo che l'Università di Napoli sia posta in grado di adempiere al grande ufficio suo di civiltà. Se ciò non si farà, è inutile promettere riforme a lunga scadenza, perchè non è il caso di studiare riforme, c'è bisogno di opere urgenti ed immediate; altrimenti il paese saprà che la responsabilità non è nostra, ma del Governo (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. L'onorevole Gianturco non è soddisfatto della risposta che gli ho dato; ma egli deve anzitutto considerare che il voto della Facoltà è stato fatto appena ieri l'altro.

GIANTURCO. I rapporti del rettore sono di molti mesi!

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Sono venuti in questi ultimi giorni, ed il ministro non sa l'estensione dei danni manifestatisi in questi ultimi giorni.

Ci fu una prima proposta di spesa di 15 mila lire per l'ala ovest di quella Università e non si è lesinato; i lavori si stanno proseguendo, ed alcune aule saranno pronte al più presto.

Non so di altre lesioni al vecchio fabbricato, che richiedano un così pronto intervento ed un così urgente acquisto del S. Marcellino per gli insegnamenti, che dovrebbero essere già cominciati a quest'ora. Assicuro però l'onorevole Gianturco che

il ministro saprà fare il suo dovere. Se nuove urgenze sono intervenute che io non conosco, ripeto che si farà tutto quello che occorre, perchè i corsi comincino e, se cominciati, continuino regolarmente.

L'onorevole Gianturco ha fatto intendere, o fraintendere, che anche i liberi docenti debbano avere proprio nell'Università i loro insegnamenti. Si provveda per i liberi docenti di giurisprudenza, come si è provveduto per i liberi docenti della Facoltà di medicina, destinando per loro un locale a parte dall'Università.

Ora che le aule mancano per l'insegnamento ufficiale, il rettore e il Corpo accademico, come si è fatto per i liberi docenti di medicina, troveranno il modo come e dove collocarli per le lezioni, e così sgombrare alcune delle aule, le quali dovrebbero essere adibite per l'insegnamento ufficiale. L'onorevole Gianturco ha fatto intendere che nuovi fatti urgenti sono accaduti in questi ultimi giorni, fatti che io non conosco, e quindi non posso prendere in considerazione come egli desidera. A me non è dato che di promettere una cosa sola, e cioè che i corsi non devono essere interrotti; e nessuno avrà altrettanta cura del grande Ateneo napoletano quanta ne ho io, essendo esso il più grande e benemerito istituto civile per le provincie del mezzogiorno.

GIANTURCO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Onorevole Gianturco non si può replicare!

GIANTURCO. Ma io domando di parlare per fatto personale!

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

GIANTURCO. L'onorevole ministro Bianchi mi ha attribuito l'opinione che, a mio avviso, i liberi docenti abbiano diritto e titolo giuridico ad insegnare nel palazzo dell'Università. Io non ho detto questo: ho detto che nè i liberi docenti, nè i professori ufficiali, hanno le aule per insegnare nella grande Università napoletana. Quanto ai liberi docenti, il ministro non ha detto quale edificio intende loro assegnare; poichè se, per i liberi docenti di medicina, si è potuto provvedere con un fabbricato appartenente all'antico collegio medico, per i liberi docenti di giurisprudenza e di lettere, invece, il ministro dice al rettore: trovate modo di alloggiare i liberi docenti; mentre non è certamente il rettore che deve trovar costoso modo, ma è il ministro dell'istruzione pubblica che deve provvedere. Del

resto, ripeto, nemmeno i professori ufficiali possono far lezione in quelle aule. Ed allora io domando: poichè venite tante volte ad accusare i professori di non fare lezioni, volete o no mettere i professori stessi in condizione di farle?

Le parole del ministro mi invitano a confidare in lui; e io confido; ma badi che non si tratta di chieder tempo per studiare proposte: bisogna studiare immediatamente ed immediatamente provvedere; altrimenti la colpa non sarà dei professori. Io dichiaro in quest'Aula, perchè lo sappiano la Camera e il Paese.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la Giunta delle elezioni nella tornata d'oggi ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo statuto e dalla legge elettorale ha dichiarato valide le elezioni medesime:

Piedimonte d'Alife, eletto Scorciarini
Coppola Angelo.

Castrogiovanni, eletto Colajanni Napoleone.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera, giuntami or ora dal Prefetto di Palazzo:

« Sono lieto di adempiere gli ordini di Sua Maestà il Re partecipandole che Sua Altezza Reale Maria Isabella Duchessa di Genova ha felicemente compiuto il quinto mese di gravidanza.

« Con distinta considerazione

« Il Prefetto di Palazzo

« GIANNOTTI ».

La seduta termina alle ore 18.20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. *Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:*

Suddivisione delle frazioni del comune di Gambugliano in due comuni autonomi. (210)

3. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali. (250)

Discussione dei disegni di legge:

4. Stanziamento nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il corrente esercizio finanziario 1904-905 della somma di lire 142,660.83 per i lavori eseguiti nel monumento di San Francesco in Assisi. (253)

5. Istituzione del Credito agrario per la Sicilia. (86)

6. Discussione in seconda lettura del disegno di legge:

Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario per il riscatto di canoni ed ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (*Urgenza*) (116).

Discussione dei disegni di legge:

7. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali. (171)

8. Istituzione di sezioni di pretura e modificazioni delle circoscrizioni mandamentali. (84)

9. Sull'esercizio della professione d'ingegnere, di architetto e di perito agrimensore. (71)

10. Riordinamento ed affitto delle Regie Terme di Montecatini. (96)

11. Sull'esercizio della professione di ragioniere. (99)

12. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Ferri Enrico per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa. (90)

13. Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private. (129-130)

14. Destinazione di ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina in posizione ausiliaria quali capitani di porto in alcune piazze militari marittime e nei porti delle colonie. (41)

15. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe. (238)

16. Conferimento per titoli del diploma di direttore didattico nelle scuole elementari. (249)

17. Approvazione della convenzione per disposizioni relative alle strade ferrate esercitate dalla Società delle strade ferrate meridionali. (225-B) (*Urgenza*).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Roma, 1905 — Tip. della Camera dei Deputati.

